




## Comune dell'Aquila

Città dell'Aquila

Prot n° 0065727 del 27/07/2020

INTERNA



L'Aquila, lì 27 luglio 2020

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AL VICE COMANDANTE LUCIO DI BERARDINO  
A ABRUZZO STENOTYPE S.M.C.

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale – martedì 28 luglio 2020. Atto aggiuntivo.

Per il combinato disposto degli articoli n. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, n. 24 dello Statuto comunale e n. 31, comma 5 del vigente regolamento consiliare, si comunica che, al Consiglio comunale, convocato in Seduta Straordinaria di I Convocazione per martedì 28 luglio 2020 alle ore 10,30, con eventuale II convocazione per giovedì 30 luglio 2020, alle ore 10,00 sono inseriti i seguenti punti:


- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione;
- Emergenza COVID-19 – presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, Pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019;
- Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Avv. Roberto Tinari)



**Comune dell'Aquila**



**CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA STRAORDINARIA**

di I Convocazione

**in Videoconferenza sulla piattaforma digitale Microsoft Teams,  
martedì 28 luglio 2020 - ore 10.30**

**3) Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria -  
IMU e della tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione;**

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

Città dell'Aquila

Prot n° 0065512 del 24/07/2020

ENTRATA

Al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione


Alla Segreteria degli Affari Generali

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti dalla Segreteria Generale con Nota a prot. n°0064382 del 21/07/2020 aventi ad oggetto:

- - Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione.
- Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020
- Emergenza COVID-19 - presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019.

L'Aquila, 24 luglio 2020

Il Presidente



---

## ORGANO DI REVISIONE

---

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE".**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i.;
- Visto la L. 205/2017
- Viste la delibere di ARERA 443/2019 e 158/2020
- Visti i D.L. nn. 6 - 9 - 18 - 19 - 33 e 34 del 2020
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0064382 del 21.07.2020;
- Vista la delibera di G.C. n. 343 del 17.07.2020;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 41 del 21.07.2020 riportante il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e della tassa sui rifiuti.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:  
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI.  
Approvazione".


Segnaia al Consiglio che si rende opportuna la trattazione prioritaria della proposta di delibera di Consiglio in oggetto rispetto alla proposta di delibera di Consiglio numero provvisorio 40 di pari data.

L'Aquila 24 luglio 2020

Antonino Ianieri

Angelo De Medio


Domenico Giardino





**Comune dell'Aquila**

Firmato da:  
LUZZETTI LUCIO  
Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Time reference set by user: 20-07-2020 13.14.52



Firmato da:  
biondi pierluigi  
Valid from: 28-06-2019 9.44.17 to: 28-06-2022 2.00.00  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Time reference set by user: 21-07-2020 11.09.21

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 343 del 17/07/2020**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.  
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10.15, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

|            | <i>Nome</i>           | <i>Presenza</i> | <i>Nome</i>                   | <i>Presenza</i> |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Sindaco:   | Pierluigi Biondi      | Si              |                               |                 |
| Assessori: | 1. Raffaele Daniele   | Si              | 2. Carla Mannetti             | Si              |
|            | 3. Francesco Bignotti | No              | 4. Vittorio Fabrizi           | Si              |
|            | 5. Fabrizia Aquilio   | No              | 6. Fabrizio Taranta           | No              |
|            | 7. Fausta Bergamotto  | Si              | 8. Daniele Ferella            | No              |
|            | 9. Maria Luisa Ianni  | Si              |                               |                 |
|            |                       |                 | <b><i>Totale presenti</i></b> | <b>6</b>        |
|            |                       |                 | <b><i>Totale assenti</i></b>  | <b>4</b>        |

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.


Si precisa che gli assessori Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

---



## Comune dell'Aquila



### LA GIUNTA

Premesso:

- che **SC03 Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

### DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta **SC03 Settore Equità Tributaria** concernente: **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE."**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.





## **Comune dell'Aquila**

Del che è verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Lucio Luzzetti

**IL PRESIDENTE**  
Pierluigi Biondi





# Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio 41

del 21/07/2020

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

### PREMESSO CHE


- con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022, trasmesso al Consiglio Comunale ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020 è avvenuta la variazione al PEG 2020 a seguito dell'emergenza COVID 19;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2020 è stata approvata la I variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 09.03.2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al rendiconto 2019 ex art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011 smi e variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 01.04.2020 è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 22.05.2020;

### ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha stabilito che "... , per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge. “;

### ATTESO INOLTRE CHE

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente



## Comune dell'Aquila

modificato e integrato con l'art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

- con l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, era stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### PRESO ATTO CHE


- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".

### DATO ATTO CHE

- dell'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, c. 739, della medesima legge stabilisce che "*L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, .....*";
- tale disegno si completa con la previsione del comma 780, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

### OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, c. 740, della medesima legge stabilisce che "*Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.*";



## Comune dell'Aquila

- l'art. 1, c. 741, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo **comma 742** definisce che *"Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. ...."*;
- il susseguente **comma 743** definisce invece che *"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni."*
- i **commi dal 745 al 747** stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

### OSSERVATO INOLTRE CHE


- l'art. 1, c. 744, della stessa legge prevede che *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."*;

### CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, c. 756, della stessa legge prevede che *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato."*

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 758 della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente alla loro ubicazione;
  - b) .....
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;




## Comune dell'Aquila

- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 760, della Legge n. 160/2019, "Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.";
- il successivo **comma 761** prevede che "L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.";
- il susseguente **comma 762** stabilisce che "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. ... Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.";
- a seguire il **comma 763** statuisce che "Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ..... In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.";




## Comune dell'Aquila

- il successivo **comma 765** prevede che “Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate .....”;
- il **comma 767** stabilisce che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
- il **comma 768** stabilisce che “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;

### CONSIDERATO INFINE CHE

- l'art. 1, c. **769**, della Legge n. 160/2019 statuisce che “i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;
- il susseguente **comma 770** stabilisce che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.....”;
- il **comma 776** stabilisce che “Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;
- il **comma 779**, successivamente modificato dall'art. 138 del D.L. n. 34/2020, prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere all'approvazione degli atti relativi ai regolamenti, alle tariffe o aliquote relative all'IMU e alla TARI entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è attualmente fissato al 31 luglio, fatte salve le ulteriori proroghe disposte dal Governo centrale. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il



## Comune dell'Aquila

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

### **RICHIAMATI**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante – “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” - che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
- i criteri per protocolli e le Linee Guida per la riapertura delle attività allegati al medesimo decreto;
- il D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

### **CONSIDERATO CHE**


- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;

### **CONDIDERATO IN MERITO CHE**

- l'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, dispone che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

### **RIPORTATO CHE**

- con specifico riguardo agli adempimenti fiscali e tributari, con Deliberazione n. 247 del 28 aprile 2020, si è proceduto alla presa d'atto delle disposizioni medio tempore emanate dal governo con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, dando atto nel contempo che con successivo provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Assise Civica, si sarebbe




## Comune dell'Aquila

proceduto a formulare apposita proposta, sottoponendo all'approvazione il nuovo Regolamento IMU e TARI, in ordine a quanto di seguito riportato:

- alla proroga dei termini di scadenza, previsti dagli articoli 37 e 38, Capo IV, del Regolamento IUC allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 34/2019, per la presentazione delle richieste di riduzione percentuali TARI su utenze domestiche e non domestiche al 30 giugno 2020;
- alla proroga dei termini di scadenza per il pagamento delle 3 rate TARI 2020, previsti dall'art. 40, Capo IV, del Regolamento IUC allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 34/2019, rispettivamente al 30 settembre 2020, al 31 ottobre 2020 ed al 30 novembre 2020;
- all'introduzione di specifica riduzione percentuale della Tassa sui Rifiuti, da attuarsi nei confronti dei soggetti, fisici e giuridici, maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, fatto salvo il ricorso dei presupposti giuridici e di fatto necessari;
- alle determinazioni di competenza di questo Ente Locale in ordine al recepimento della nuova normativa, da applicare già a decorrere dall'annualità 2020, per ciò che concerne la nuova IMU, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 160/2019;

### RIPORTATO INOLTRE CHE

- con particolare attenzione al rilancio del commercio e delle attività produttive nel Comune dell'Aquila, oltre che al fine di disciplinare sia misure di riduzione dell'imposizione locale che di semplificazione delle procedure nei confronti dei contribuenti, si è proceduto, anche alla luce della nuova emanazione del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", a disporre, con Deliberazione n. 277 del 14 maggio scorso, apposito atto di indirizzo finalizzato all'adozione, fra l'altro, delle seguenti misure:
  - conferma della proroga delle scadenze di pagamento TARI a partire dal 30 settembre 2020, e dei termini utili per la presentazione delle eventuali dichiarazioni e richieste di riduzione al 30 giugno 2020, come disposto ex Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 28 aprile 2020;
  - conferma della introduzione di apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO, che, conformemente a quanto comunicato dall'Ufficio competente, comporterà una riduzione del gettito stimabile in € 402.000,00;
  - possibilità per le utenze non domestiche interessate dal periodo di inattività di raddoppiare il numero di rate da 3 a 6, con le quali si potrà provvedere all'adempimento dei pagamenti TARI 2020 senza l'aggravio di sanzioni ed interessi, prevedendo a tal uopo che qualora per dette tipologie di utenze l'importo dovuto sia superiore ad € 5.000,00 si potrà provvedere al pagamento anche in 12 rate;
  - possibilità di applicare ai contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, anche in termini dichiarativi, apposita procedura semplificata per la quantificazione dei tributi dovuti previa adesione, anche sotto forma di autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva), utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. In tal senso è prevista la regolarizzazione delle posizioni oltre il secondo anno e sino al quinto successivo alle inadempienze riscontrate, con applicazione di sanzioni ridotte ed interessi al tasso legale vigente;
  - presa d'atto delle misure adottate dalla normativa e prassi nazionale, per ciò che concerne la nuova Imposta Municipale Propria – IMU, con particolare riferimento all'esenzione della prima



## Comune dell'Aquila


rata relativa all'IMU 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In base a quanto comunicato dall'Ufficio competente, l'esenzione in questione comporterà un minor gettito stimabile in € 103.000,00;

### CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE

- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659;
- in merito all'introduzione di apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO, occorre far riferimento a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e del suo allegato A;

### ATTESO IN MERITO CHE

- con il cosiddetto “Decreto Rilancio”, ancora in fase di conversione, il Governo ha adottato numerose disposizioni per il rilancio dell'economia del Paese fra le quali, quelle di maggior riflesso per gli Enti locali e soprattutto per la gestione delle proprie entrate, possiamo ricordare:
  - l'art. 106, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni, al fine di concorrere ad assicurare agli stessi enti, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per il medesimo anno. Con successivo decreto interministeriale saranno individuati i criteri e le modalità di riparto tra gli enti sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (TARI);
  - l'art. 138, che ha allineato i termini per l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote IMU con il termine del 31 luglio per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
  - l'art. 177, al comma 1, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, ha abolito per l'anno 2020, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  - lo stesso art. 177, al comma 2, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



## Comune dell'Aquila

**RILEVATO CHE** con apposita deliberazione n. 296 del 12 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato la IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, successivamente inviata al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, al fine di prevedere le risorse all'uopo stabilite per far fronte al minor gettito di cui all'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020;

**CONSIDERATO CHE** è forte la volontà dell'attuale Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni governative e dei richiamati atti di indirizzo, di sottoporre all'approvazione dell'Assise Civica il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, e ciò al fine di venire incontro alle nuove esigenze dei contribuenti, anche in relazione alle nuove casistiche generate a seguito dell'emergenza epidemiologica;

**RITENUTO PERTANTO** di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, delineando in sintesi le principali novità regolamentari:

- all'art. 8, rivisitazione della disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso, con possibilità di applicare ai contribuenti morosi o inadempienti totalmente o parzialmente, anche in termini dichiarativi, apposita procedura semplificata per la quantificazione dei tributi dovuti previa adesione, anche sotto forma di autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva), utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. In tal senso è prevista la regolarizzazione delle posizioni oltre il secondo anno e sino al quinto successivo alle inadempienze riscontrate, con applicazione di sanzioni ridotte ed interessi al tasso legale vigente;
- dall'art. 12 all'art. 27 riformulazione della nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 160/2019;
- all'art. 45, comma 6, introduzione di una apposita riduzione della Tassa sui Rifiuti - TARI 2020 per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO;
- all'art. 47, proroga delle tre scadenze di pagamento TARI a partire dal 30 settembre 2020, con possibilità per le utenze non domestiche interessate dal periodo di inattività di raddoppiare il numero di rate da 3 a 6, senza l'aggravio di sanzioni ed interessi, prevedendo a tal uopo che qualora per dette tipologie di utenze l'importo dovuto sia superiore ad € 5.000,00 si potrà provvedere al pagamento anche in 12 rate;
- agli articoli n. 42 e n. 43, proroga dei termini utili per la presentazione delle eventuali richieste di riduzione al 30 giugno 2020, e comunque entro venti giorni dall'approvazione dell'allegato Regolamento;


**RITENUTO**, per le ragioni che precedono, di provvedere a sottoporre al Consiglio Comunale l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, composto di n° 50 articoli, che si allega alla presente;

### **RICHIAMATO IN MERITO**

- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale *"Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*
  - a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

### **DATO ATTO CHE**

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;



## Comune dell'Aquila

- per le minori entrate derivanti dall'introduzione della nuova riduzione della Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, prevista all'art. 39, comma 6, “per le utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in base ai corrispondenti codici ATECO”, si farà fronte con le risorse all'uopo previste dall'art. 106 del Decreto Legge del 13 maggio 2020 n. 34;

**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

**Attestato che** ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### VISTI

- il D.P.R. n. 601/1973;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 205/2017 e n. 160/2019
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 139/2000, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005, e n. 23/2011;
- i D.L. n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 6, n. 9, n. 18, n. 19, n. 33, n. 34 del 2020;
- i DPCM del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020
- la delibera di ARERA n. 443/2019, n. 158/2020;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34, n. 124, n. 132 e n. 133 del 2019 e n. 13 del 2020;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 506/2019, n. 4, n. 5, n. 141, n. 153, n. 194, n. 247, n. 277 e n. 296 del 2020;

### DELIBERA


Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI, composto di n° 50 articoli, che si allega alla presente;
- Di prendere atto che l'articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, dispone che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza;



**Comune dell'Aquila**

L' Aquila,



Il Redattore

L' Aquila, 21/07/2020

**SC03 Settore Equità Tributaria**

IL DIRIGENTE

**Lucio Luzzetti**

L' Aquila,

L' ASSESSORE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  
E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.*

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Lucio Luzzetti**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI. APPROVAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**



**COMUNE DELL'AQUILA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  
E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

**INDICE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI**

| <b>N°Articolo</b>                          | <b>Descrizione</b>   | <b>Pagina</b> |
|--|--|---------------|
| 1  | OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE    | 3             |
| 2  | POTERE DEL COMUNE  | 3             |
| 3  | VERSAMENTI MINIMI  | 3             |
| 4  | RIMBORSI   | 4             |
| 5  | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO                      | 4             |
| 6  | DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO           | 4             |
| 7  | INTERESSI E SANZIONI   | 5             |
| 8  | RAVVEDIMENTO OPEROSO   | 5             |
| 9  | MEDIAZIONE TRIBUTARIA  | 8             |
| 10   | DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018  | 8             |
| 11   | DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO                        | 8             |
| <b>CAPO II- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |  |               |
| 12   | ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO                         | 9             |
| 13   | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO   | 9             |
| 14   | FATTISPECIE IMPONIBILI DEFINIZIONE DI IMMOBILI                 | 9             |
| 15   | FATTISPECIE NON IMPONIBILE. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | 10            |
| 16   | SOGGETTI ATTIVI  | 11            |
| 17   | SOGGETTI PASSIVI   | 11            |
| 18   | BASE IMPONIBILE. FABBRICATI                                    | 12            |
| 19   | BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI          | 13            |
| 20   | RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE                                | 20            |
| 21   | ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE                                   | 20            |
| 22   | ESENZIONI DALL'IMPOSTA   | 20            |
| 23   | DETRAZIONE DALL'IMPOSTA  | 21            |
| 24   | RIDUZIONE DELL'IMPOSTA   | 21            |
| 25   | NORMA TRANSITORIA  | 22            |
| 26   | VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI                                 | 23            |
| 27   | DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI                              | 23            |
| <b>CAPO III - TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b> |  |               |
| 28   | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO   | 25            |
| 29   | SOGGETTO ATTIVO  | 26            |
| 30   | SOGGETTI PASSIVI   | 26            |
| 31   | BASE IMPONIBILE  | 26            |
| 32   | DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE                   | 27            |
| 33   | ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA                                    | 27            |
| 34   | PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO                            | 28            |
| 35   | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE                               | 28            |
| 36   | OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE                                 | 28            |
| 37   | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE                           | 29            |
| 38   | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE                    | 29            |
| 39   | TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI                                 | 30            |
| 40   | TRIBUTO PROVINCIALE  | 30            |
| 41   | ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI                   | 30            |
| 42   | RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO    | 31            |
| 43   | RIDUZIONI TARIFFARIE   | 31            |
| 44   | RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA               | 33            |
| 45   | ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE             | 34            |
| 46   | AGEVOLAZIONI ANTISPRECO  | 36            |
| 47   | VERSAMENTI   | 37            |
| 48   | DICHIARAZIONE TARI   | 37            |
| 49   | UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009                 | 38            |
| 50   | RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO                                    | 38            |
| ALLEG. "A"                                 | Sostanze assimilate ai rifiuti urbani                          | 39            |
| ALLEG. "B"                                 | Categorie di utenze non domestiche                             | 40            |
| ALLEG. "C"                                 | Planimetria di perimetrazione del Centro Storico               | 41            |

# CAPO I

## DISPOSIZIONI COMUNI



### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in base alle previsioni di cui all'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i., disciplina l'applicazione, nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, della nuova Imposta Municipale Propria - IMU, introdotta dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo. n. 23/2011 e s.m.i. e della Tassa sui Rifiuti - TARI, a sua volta introdotta dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'Imposta Municipale Propria - IMU è un'imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili. L'IMU è disciplinata al Capo II del presente Regolamento ha natura tributaria.
4. La Tassa sui Rifiuti - TARI è un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI disciplinata al Capo III del presente Regolamento ha natura tributaria.
5. Nel capo I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti generali dei due tributi IMU e TARI, mentre nei capi II, III vengono regolamentati rispettivamente i singoli tributi.

### Art. 2

#### POTERE DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla nuova Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI. Inoltre, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune può altresì nominare responsabili differenti per i due singoli tributi IMU e TARI.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

### Art. 3

#### VERSAMENTI MINIMI

1. Non si procede ad alcun versamento, né si dà luogo a rimborso, qualora il tributo dovuto o il tributo vantato risulti di importo uguale ovvero inferiore alla somma complessiva pari ad € 12,00.
2. L'importo di € 12,00 si intende riferito alla somma complessiva a debito o a credito per ciascuno dei due tributi IMU e TARI per l'annualità di riferimento e non anche alle singole rate previste in acconto e a saldo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto valore.

**Art. 4**  
**RIMBORSI**

1. La richiesta di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la richiesta, ivi inclusi i modelli F24 attestanti i pagamenti,
2. Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata per conto di un soggetto deceduto, la stessa andrà presentata da uno degli eredi, dando indicazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, degli altri eredi del de cuius. Alla domanda andranno allegati i codici IBAN di tutti i beneficiari, cui spetta, ciascuno per la propria quota ereditaria, il rimborso delle somme.
3. Nel caso in cui gli eredi intendano attribuire a un solo soggetto l'intero rimborso, alla domanda andrà allegata l'autorizzazione firmata dagli altri eredi a pagare le somme dovute a uno solo dei soggetti.

**Art. 5**  
**ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO**

1. Le attività di riscossione ed accertamento della nuova Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI sono gestite direttamente dal Comune.
2. All'attività di accertamento dei due tributi Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono posti a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.
4. L'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui all'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160/2019 ed acquisisce efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con le quali si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).

**Art. 6**  
**DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. L'Ente creditore concede al debitore, il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di versare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ovvero da ingiunzioni di pagamento, secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) per importi da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) per importi da 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) per importi oltre euro 20.000,01 da trentasette e settantadue rate mensili.In caso di importi superiori ad euro 6.000,01, è necessario produrre polizza fideiussoria a prima chiamata rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si provvederà ad eseguire controlli a campione ai fini della verifica di quanto dichiarato dagli istanti, ferme restando le connesse conseguenze di legge.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
4. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente. La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di

versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della sopracitata situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Nel caso di accertamento d'ufficio, ai sensi della normativa vigente, con contestuale irrogazione della sanzione del 200% per omessa dichiarazione, è consentito il pagamento dell'importo dovuto, con sanzione ridotta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa, è possibile usufruire della rateizzazione dell'intero importo accertato, e dunque senza applicazione del beneficio della riduzione della sanzione irrogata.

#### Art. 7

#### INTERESSI E SANZIONI

1. Sulle minori somme versate, nonché su quelle da rimborsare, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, sono dovuti gli interessi di legge al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione del 30% sulle somme non versate.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, è prevista la irrogazione di una sanzione pari al 200% del tributo evaso, con un minimo edittale di € 50.
4. Nelle ipotesi di infedele dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, si applica una sanzione pari al 100% del tributo evaso, parimenti con un minimo edittale di € 50.

#### Art. 8

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI.
3. L'attività di controllo in capo all'Ente Locale deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ovvero nell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.
5. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato sia all' Imposta Municipale Propria (IMU) che alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
6. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
7. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione;
  - b) violazioni derivanti da omessi, parziali o tardivi versamenti.

8. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, di cui al punto a) del comma 7, la sanzione è ridotta:
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
  - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla data di scadenza del termine per regolare adempimento;
  - a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.
9. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, di cui al punto b) del comma 7, le sanzioni sono ridotte:
- ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
  - ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
  - ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  - ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data di dell'omissione o dell'errore;
  - ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.
10. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dei seguenti importi:
- a) il tributo dovuto nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento;
  - b) la sanzione come sopra determinata;
  - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
11. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente;
12. In caso di omessa o infedele dichiarazione, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.
13. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
14. La sanzione è ridotta sempre che non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
15. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

**Tabella esplicativa  
RAVVEDIMENTO OPEROSO**



**Sanzione ridotta per omesso o parziale versamento**

| TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO   | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE APPLICATA |
|--|--------------------|--------------------|
| Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento  | 1/15 del 15%       | 0,1% giornaliero   |
| Entro 30gg. dal termine previsto per il versamento   | 1/10 del 15%       | 1,50%              |
| Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento  | 1/9 del 15%        | 1,67%              |
| Entro un anno dal termine previsto per il versamento   | 1/8 del 30%        | 3,75%              |
| Entro due anni dal termine previsto per il versamento  | 1/7 del 30%        | 4,29%              |
| Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune | 1/6 del 30%        | 5%                 |

**Sanzione ridotta per omessa dichiarazione**

| TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO   | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE APPLICATA |
|--|--------------------|--------------------|
| Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione   | 1/10 del 200%      | 20%                |
| Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione  | 1/8 del 200%       | 25%                |
| Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune | 1/6 del 200%       | 33,33%             |

**Sanzione ridotta per infedele dichiarazione**

| TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO   | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE APPLICATA |
|--|--------------------|--------------------|
| Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione   | 1/10 del 100%      | 10%                |
| Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione  | 1/8 del 100%       | 12,50%             |
| Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune | 1/6 del 100%       | 16,66%             |

## **Art. 9**

### **MEDIAZIONE TRIBUTARIA**

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
3. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
4. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 546/1992.
5. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
6. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018**

1. Conformemente a quanto previsto dalla previsione normativa in oggetto, il presente regolamento dispone di destinare il 5% del maggior gettino accertato e riscosso a titolo di accertamenti IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e del personale preposti alla gestione delle entrate dell'Ente secondo gli specifici termini fissati dallo stesso art. 1, comma 1091, Legge 145/2018.
2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione degli atti volti all'incremento del fondo ex art. 67, comma 3, lettera C, del CCNL comparto Enti Locali 2016/2018 e comunque previo relativo recepimento nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021.

## **Art. 11**


### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo delle norme vigente nel tempo.



## CAPO II

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU



### Art. 12

#### ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 1, commi da 738 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
  - dal Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e s.m.i, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta - IMU costituiscono, altresì, norme di riferimento la Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, regionale e le relative norme di applicazione.

### Art. 13

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta - IMU è il possesso di beni immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., (fabbricato, abitazione principale imponente, area edificabile e terreno agricolo), siti nel territorio del Comune.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e le relative pertinenze, intendendosi quest'ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, non costituisce presupposto dell'IMU,

### Art. 14

#### FATTISPECIE IMPONIBILI. DEFINIZIONE DI IMMOBILI

1. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a) per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per **ABITAZIONE PRINCIPALE IMPONIBILE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale imponente si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali pertinenze godono della stessa aliquota d'imposta fissata per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla già menzionata abitazione.

- c) per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- d) per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

#### Art. 15

#### FATTISPECIE NON IMPONIBILE. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per **ABITAZIONE PRINCIPALE NON IMPONIBILE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 imponibili, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A tal proposito si specifica che:
  - a) nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  - b) diversamente, laddove i coniugi risiedano e dimorino in Comuni diversi, esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro, è possibile considerare ambedue gli immobili come abitazioni principali, dietro presentazione, ad entrambe i Comuni, della dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti.
2. Per **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE NON IMPONIBILE** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, pertinenziali a quella classificata nel gruppo catastale A, tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 imponibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali pertinenze godono dell'esclusione riservata all'abitazione principale a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Sono altresì considerate **ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE NON IMPONIBILI**:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione e non concesso in comodato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione della dichiarazione IMU, da rendersi su modulistica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

#### Art. 16

##### SOGGETTI ATTIVI

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta - IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

#### Art. 17

##### SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
  - a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

## BASE IMPONIBILE. FABBRICATI



1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i **fabbricati iscritti nel catasto fabbricati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Nel caso di **fabbricati non iscritti al catasto fabbricati**, ovvero che siano iscritti allo stesso catasto senza attribuzione di rendita o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dello stesso, in attesa dell'iscrizione al catasto fabbricati, ed a versare la relativa imposta.
5. Nel caso di immobili in corso di costruzione, laddove allo stesso non sia stata attribuita una rendita presunta, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. In caso di completamento parziale di unità immobiliari, di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta- IMU quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. Ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicata alla superficie complessiva del lotto.
7. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
8. La determinazione della rendita catastale degli **immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
9. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
11. I fabbricati strumentali all'attività agricola, classificati nella categoria catastale "D/10" o con specifica "annotazione", rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012 sono considerati imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta.
12. I fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, finché permanga tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati e che inoltre siano contabilizzati nel bilancio dell'impresa come "Rimanenze". La temporanea distrazione del fabbricato dalla destinazione alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. La concessione in comodato d'uso del fabbricato costruito e destinato, dall'impresa costruttrice, alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. Inoltre i fabbricati oggetto degli interventi di recupero, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, rientrano nella fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
13. Il valore imponibile dell'immobile ed i valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
14. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso. In caso di difformità il Comune provvede a segnalare, allo Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, oltre ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.

#### Art. 19

##### BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, riportati in calce al presente articolo con la tabella sub lettera A), sono soggetti a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di imposizione. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata, anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, si procede all'accertamento del maggior valore imponibile qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso

anno d'imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore del 20% rispetto a quello determinato dall'Ente ai sensi del periodo precedente.

4. La base imponibile delle aree a vicolo decaduto, rinormate a seguito di apposite deliberazioni adottate dai Commissari ad acta o di quelle adottate dal Consiglio Comunale, è determinata in virtù dei parametri previsti nella "Tabella A" che segue, proporzionalmente all'indice di utilizzazione (Uf/Ut) attribuito con gli atti del commissario ad acta o del Consiglio Comunale.
5. Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.
7. L'area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione.
8. La superficie dell'area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di servizi pubblici nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita perizia tecnica di parte, redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
9. Non sono soggette al pagamento dell'imposta le "aree fabbricabili" ricadenti in zone a rischio idrogeologico ex D.L. n. 180/1998, convertito con Legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4.
10. L'abbattimento della base imponibile nella misura del 75%, riguardante le particelle di superficie inferiore al lotto minimo o con caratteristiche geometriche tali da non consentirne la edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo ovvero di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Tale beneficio inoltre non si applica nel caso in cui sulle stesse particelle siano stati rilasciati i titoli abilitativi dell'attività edilizia.
11. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
12. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
  - fabbricati in corso di costruzione;
  - fabbricati in corso di definizione;
  - unità collabentisono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.
13. Nel caso di effettiva utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è comunque soggetto ai fini dell'imposta alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
15. I valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a



quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

14. I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
15. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.




Tabella "A"

## VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA - IMU

| ZONA  | Art. N.T.A.   | INTERVENTO DIRETTO |              |            | INTERVENTO PREVENTIVO |              |   | NOTE |
|---|---------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---|------|
|   |               | V.R. €/mq          | Lotto minimo | Uf (mq/mq) | V.R. €/mq             | Lotto minimo | UT (mq/mq)                                    |      |
| Attrezzature Tecnologiche TG                                    | 32            |                    |              |            | 32,00                 | 1.000        | 0,40  |      |
| Attrezzature Tecniche TN  | 33            |                    |              |            | 48,00                 | 15.000       | 0,30  |      |
| Attrezzature Socio-Sanitarie S                                  | 34            |                    |              |            | 53,00                 | 10.000       | 0,30  |      |
| Attrezzature Culturali CL                                       | 35            |                    |              |            | 32,00                 | 10.000       | 0,40  |      |
| Istruzione Secondaria I   | 36            |                    |              |            | 32,00                 | 10.000       | 0,35  |      |
| Attrezzature Universitarie U                                    | 37            |                    |              |            | 32,00                 | 50.000       | 0,10  |      |
| Attrezzature Commerciali CM                                     | 38            |                    |              |            | 85,00                 | 4.000        | 0,40  |      |
| Attrezzature Direzionali D                                      | 39            |                    |              |            | 69,00                 | 10.000       | 0,60  |      |
| Attrezzature Ricreative R                                       | 40            |                    |              |            | 48,00                 | 30.000       | 0,17  |      |
| Attrezzature Ricettive A  | 41            |                    |              |            | 48,00                 | 10.000       | 0,30  |      |
| Attrezzature Militari M   | 42            |                    |              |            | 32,00                 |              |   |      |
| Completamento del capoluogo                                     | 47            | 182,00             | 600          | 0,65       |                       |              |   |      |
| Completamento delle frazioni                                    | 48            | 107,00             | 400          | 0,35       |                       |              |   |      |
| Espansione del capoluogo  | 49            |                    |              |            | 139,00                | comparto     | 0,40  |      |
| Espansione tipo 1 delle frazioni                                | 50            |                    |              |            | 64,00                 | comparto     | 0,20  |      |
| Espansione tipo 2 delle frazioni                                | 51            | 91,00              | 400          | 0,30       |                       |              |   |      |
| Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17)           | 68            | 27,00              | 2.000        | 0,35       |                       |              |   |      |
| Industriale di completamento (Pile - microzona 16)              | 68            | 43,00              | 2.000        | 0,35       |                       |              |   |      |
| Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)    | 68            | 16,00              | 2.000        | 0,35       |                       |              |   |      |
| Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17)              | 69            |                    |              |            | 13,00                 | PRT NSI      | PRT NSI                                       |      |
| Industriale di espansione (Pile - microzona 16)                 | 69            |                    |              |            | 18,00                 | PRT NSI      | PRT NSI                                       |      |
| Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)       | 69            |                    |              |            | 11,00                 | PRT NSI      | PRT NSI                                       |      |
| Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17)           | 71            | 32,00              | 600          | 0,40       |                       |              |   |      |
| Artigianale di completamento (Pile - microzona 16)              | 71            | 41,00              | 600          | 0,40       |                       |              |   |      |
| Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)    | 71            | 27,00              | 600          | 0,40       |                       |              |   |      |
| Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17)              | 72            |                    |              |            | 13,00                 | comparto     | 0,40  |      |
| Artigianale di espansione (Pile - microzona 16)                 | 72            |                    |              |            | 18,00                 | comparto     | 0,40  |      |
| Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)       | 72            |                    |              |            | 11,00                 | comparto     | 0,40  |      |
| Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso                     | 73            |                    |              |            | 56,00                 | piano d'area | Valore riferito alle sole attività turistiche |      |
| Piano Integrato Intervento Acquisanta-Collemaggio               | Art.7 P.I.    |                    |              |            | 128,00                | piano d'area |   |      |
| Piano Riqualificazione Urbana Loc. Pratelle - Romani            | Art. 14 P.I.  |                    |              |            | 128,00                | piano d'area |   |      |
| Aree integrate attrezzature turistiche (P.T.S. Colle Macchione) | Art. 5 P.T.S. | 21,00              | 10.000       | 0,10       |                       |              |   |      |
| Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP                 | 85            |                    |              |            | 59,00                 | P.P.A        |   |      |

Tabella "B"

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI



| <b>Microzona n° 1</b>   |             |
|---|-------------|
| Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli).  |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>1,10</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>Microzona n° 2</b>   |             |
| Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) - Pettino - Coppito |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>1,00</b> |
| <b>Microzona n° 3</b>   |             |
| Periferia: Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano.   |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,95</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,90</b> |
| <b>Microzona n° 4</b>   |             |
| Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo.  |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,85</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,95</b> |
| <b>Microzona n° 5</b>   |             |
| Periferia: Roio Poggio - Civita di Bagno.   |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,75</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,90</b> |
| <b>Microzona n° 6</b>   |             |
| Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio.   |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,70</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,90</b> |
| <b>Microzona n° 7</b>   |             |
| Periferia: S.Vittorino, Preturo.  |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,75</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,90</b> |
| <b>Microzona n° 8</b>   |             |
| Periferia: Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano.   |             |
| <b>1° Coefficiente</b>  | <b>0,65</b> |
| <b>2° Coefficiente</b>  | <b>0,90</b> |

**Microzona n° 9**

Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa.

1° Coefficiente 0,60

2° Coefficiente 0,90

**Microzona n° 10**

Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

**Microzona n° 11**

Periferia: Brecciasacca e Colle di Sassa.

1° Coefficiente 0,50

2° Coefficiente 1,00

**Microzona n° 12**

Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

**Microzona n° 13**

Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

**Microzona n° 14**

Soppressa

**Microzona n° 15**

Periferia: Zone montane non diversamente specificate.

1° Coefficiente 0,37

2° Coefficiente 0,66

**Microzona n° 16**

Zona produttiva Pile.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

**Microzona n° 17**

Zona produttiva Bazzano.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

**Microzona n° 18**

Zona produttiva Sassa ed altre.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

**Microzona n° 19**

Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.

1° Coefficiente 0,80

2° Coefficiente 0,90

## Tabella esplicativa METODO DI CALCOLO



Legenda:

VV = Valore venale in €/mq

C1 = 1° coefficiente (microzona - Tabella B);

C2 = 2° coefficiente (microzona - Tabella B);

VR = Valore di riferimento (Tabella A)

1. **Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali**

(Art. 47, 48, 49, 50 e 51 nonché Art. 7 P.I., Art. 14 P.U. ed Art. 5 P.T.S. delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = C1 \times VR$$

2. **Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP**

(Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A. al PRG vigente)

$$VV = C1 \times C2 \times VR$$

3. **Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:**

(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72 delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = VR$$

NOTA: la tabella "A" riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione urbanistica (Articoli delle Norme Tecniche Attuative al Piano Regolatore vigente)

**Riduzione del Valore Venale del 75%**

- lotto minimo (tranne i casi disciplinati all'art. 19, comma 10, del presente Regolamento);
- caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
- aree soggette a vincolo archeologico.

**Riduzione del Valore Venale del 50%**

- aree ricadenti in fondi interclusi.

**Riduzione del Valore Venale del 30%**

- area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo.

**Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.**

**N.B. Il valore venale dell'area fabbricabile, con applicata una delle riduzioni sopra descritte, dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal contribuente mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione.**

## Art. 20

### RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione in questione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità allegando alla stessa specifica perizia, rilasciata da un professionista tecnico abilitato. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Le riduzioni di cui a presente articolo, andranno obbligatoriamente dichiarate mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## Art. 21

### ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE

1. Le aliquote stabilite dall'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019, per ciascuna fattispecie ed i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni sono i seguenti:

| Fattispecie imponibile  | Norma di riferimento | Aliquota di base | aliquota minima | aliquota massima |
|---|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Abitazione principale categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e per le relative pertinenze | Comma 740            | ESENTE           |                 |                  |
| Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze               | Comma 748            | 0,5%             | 0%              | 0,6%             |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | Comma 750            | 0,1%             | 0%              | 0,1%             |
| Fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita                           | Comma 751            | 0,1%             | 0%              | 0,25%            |
| Terreni agricoli  | Comma 752            | 0,76%            | 0%              | 1,06%            |
| Immobili ad uso produttivo categoria catastale D  | Comma 753            | 0,86%            | 0,76%           | 1,06%            |
| Immobili diversi da quelli sopra descritti  | Comma 759            | 0,86%            | 0%              | 1,06%            |

## Art. 22

### ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono, inoltre, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ex art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

#### Art. 23

##### DETRAZIONE DALL'IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 24

##### RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili concessi in locazione, è ridotta al 75 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## NORMA TRANSITORIA

1. Alle unità immobiliari di categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 rimaste agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell'abitazione principale, quest'ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta.
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera "E"), non avente i requisiti per la concessione del contributo statale e ubicata all'interno di fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50% come disciplinata dal precedente art. 12, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di fine lavori delle parti comuni dello stabile.
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera "A"), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori - fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50%.
4. Sono inoltre esenti gli immobili resi inagibili dal sisma del 6 aprile 2009: in tal senso, si applica il comma 5-octies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, che, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 6 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 smi, ha previsto che "I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi".
5. In deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, lo stato di abitazione principale e di pertinenza è riconosciuto a beneficio del soggetto passivo d'imposta la cui abitazione principale risulti essere inagibile (lettera "E") a seguito del sisma e che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio del Comune dell'Aquila, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile risulti in capo ad uno dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo. Il riconoscimento di tale stato è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di ripristino dell'agibilità dell'alloggio di residenza. A tal proposito si dà atto che lo stato di abitazione principale ai fini IMU viene meno dalla data di fine lavori dell'immobile già adibito ad abitazione principale alla data del sisma.
6. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## Art. 26

### VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
2. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. Il versamento della prima rata in acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019.
6. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
  - d) sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

## Art. 27

### DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del Tributo per i Servizi Indivisibili, in quanto compatibili.



4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
5. Gli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2014.



# CAPO III

## TASSA SUI RIFIUTI - TARI



Art. 28

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, di seguito denominata TARI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si applicano le definizioni che seguono:
  - a) **locali**: strutture stabilmente infisse o semplicemente posata sul suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione;
  - d) **utenze non domestiche**: restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi).
4. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso e comunque vi sia una presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine si considerano predisposte all'uso:
  - a) per le utenze domestiche, le unità immobiliari adibite a civile abitazione, se dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente.
  - b) per le utenze non domestiche i locali principali e di servizio e le aree scoperte operative dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risultino essere stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La condizione di non predisposizione all'uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all'uso, presentando il modello dichiarativo TARI predisposto dal Comune di cui al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali). La validità di tale dichiarazione cessa automaticamente al 31 dicembre dell'anno di tassazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento.

## Art. 29

### SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune dell'Aquila nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## Art. 30

### SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o uno dei componenti del nucleo familiare che ha sottoscritto la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48;
  - b) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, e più precisamente quelle tenute a disposizione sia da soggetti residenti nel Comune dell'Aquila oppure da soggetti non residenti nello stesso Comune, il soggetto passivo, o in solido i soggetti passivi, ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
  - c) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ossia quelle utilizzate da soggetti non residenti, con contratti di locazione o di comodato gratuito, regolarmente registrati all'agenzia delle Entrate, che abbiano durata superiore ai 24 mesi, il locatario o il comodatario, o in solido i locatari o comodatari;
  - d) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, il soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
  - e) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## Art. 31

### BASE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella complessiva calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui al precedente articolo 28.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Per l'applicazione della TARI, relativamente all'attività di accertamento, il Comune, relativamente alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza uguale o inferiore a metri 1,50.
6. Per i distributori di carburante le superfici tassabili sono individuate nei locali, nonché dall'area di proiezione sul suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
7. Per le occupazioni temporanee legate alla installazione di ponteggi per lavori edili, risultano soggette al pagamento della TARI le relative aree pertinenziali, coperte e scoperte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, container ad uso ufficio, foresteria, deposito materiali, spazi di manovra e di parcheggio, etc., ove specificamente indicati, fermo restando che, in assenza di detta indicazione, si provvederà alla tassazione dell'intera area.

#### **Art. 32**

##### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
3. La TARI è corrisposta sulla base di una tariffa riferita all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è determinata sulla scorta del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 33**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica.

3. Il complesso dei costi, da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri fissati da disposizioni razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd previsti dalle tabelle 4a e 4b, di cui all'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### Art. 34

#### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto soltanto se lo stesso sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

#### Art. 35

#### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini del computo della quota variabile, la individuazione della consistenza numerica del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali alla data di elaborazione della lista di carico relativa al tributo, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente, come risultante a seguito di sentenza di separazione ovvero all'esito di assegnazioni, da parte della competente Struttura comunale, di alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono quelli determinati nella relativa delibera di Consiglio Comunale.

#### Art. 36

#### OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori domestici che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa.
3. Per le unità immobiliari condotte o utilizzate da soggetti non residenti nel comune, per quelle di proprietà di cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, ed infine per quelle a disposizione, di proprietà sia di persone fisiche che giuridiche, si assume come numero di occupanti quello di due unità.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia concessa in locazione, con contratto/i regolarmente registrato/i all'agenzia delle Entrate, per una durata inferiore a 24 mesi, sussiste l'obbligo, in capo al locatore, di presentare la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48 con allegato il

contratto o i vari stipulati a studenti/lavoratori al fine di poter stabilire il numero di occupanti che non potrà comunque essere inferiore a due.

5. Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), qualora pertinenti ai fini dei tributi locali, così come indicate agli art. 14, comma 1, lettera b) ed all'art. 15, comma 2, del presente Regolamento sono considerate utenze domestiche. Diversamente le unità immobiliari della medesima categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non pertinenti, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "3. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B al presente Regolamento.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Assistenziali (RA), in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in presidi sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in due unità.
7. Per gli immobili ad uso abitativo occupati da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.

#### Art. 37

##### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, dell'Allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, dell'Allegato 1, del medesimo DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### Art. 38

##### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'allegato B) al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale ovvero ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. I Bed and Breakfast e gli affittacamere sono ricompresi nella categoria Alberghi senza ristorante.
8. Le società di trasposto pubblico, anche di natura privatistica, sono ricomprese nella categoria 11, dell'allegato B.
9. Gli agriturismi sono ricompresi nella categoria Alberghi con ristorante.



#### Art. 39

##### TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento relative al tributo TARI annuale.

#### Art. 40

##### TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 smi.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### Art. 41

##### ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione di categoria catastale A (tranne A10) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento.
  - b) le superfici degli impianti sportivi, riservate di norma ai soli praticanti, che risultino ubicate in aree scoperte, fermo restando l'imponibilità delle superfici di tutti i locali coperti anche destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, ai sensi di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, nonché le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, lo stesso tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

#### **Art. 42**

##### **RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sotto-servizi, per gli anni 2020 e 2021 si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.
3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate ai commi 1 e 2, devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI. Per il solo anno 2020, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui ai successivi art. 43 e art. 44 fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
5. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione per la sola riduzione di cui al comma 2.

#### **Art. 43**

##### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%.
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti, così come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
  - b) una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.

- d) all'abitazione di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, utilizzata dal nucleo familiare proveniente da altro Comune, che acquisisca la residenza nel Comune dell'Aquila, si applica una riduzione del 20% della TARI, dalla data di iscrizione del nucleo nelle liste Anagrafiche del Comune dell'Aquila e per la durata massima di 12 mesi.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, a pena di decadenza, nei termini di presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48.
  4. I minor gettiti derivanti dal riconoscimento delle riduzioni descritte ai commi 1 e 2 trovano copertura nei limiti degli appositi stanziamenti di cui al Bilancio di Previsione.
  5. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione principale ai fini IMU. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo. Per il solo anno 2020, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
- Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 24, del D.L. 133/2014, convertito con Legge 164/2014, in presenza di tutte le condizioni ivi indicate, è prevista una riduzione pari al 20% della TARI dovuta dagli istanti, proporzionalmente alla durata temporale del progetto e ciò previa adozione di apposita deliberazione, recante criteri e condizioni per la realizzazione di specifici interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati.
  7. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, acquistate da giovani coppie come prima casa si applica una riduzione del 10% a condizione che:
    - a) entrambi i coniugi non abbiano superato i 35 anni di età;
    - b) la giovane coppia abbia contratto matrimonio o sia iscritta al Registro delle Unioni Civili;
    - c) l'unità immobiliare deve essere utilizzata come abitazione principale ai fini dell'IMU.
 Tale agevolazione è valida per gli anni 2020 e 2021 e decorrerà dalla data in cui coesisteranno tutti e tre i requisiti sopra descritti.
  8. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10), oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione, per le quali sia stata riattivata esclusivamente l'utenza idrica condominiale ovvero la fornitura di riscaldamento condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (elettricità, gas, telefonia) si applica una riduzione pari al 20% della TARI dovuta. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento.
  9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 22, 23 e 24 ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento che provvederanno ad attrezzare i locali per i servizi igienici con fasciatoi per i neonati, si applica una riduzione dell'8%. L'agevolazione decorrerà dalla

data di richiesta della riduzione stessa, su istanza del contribuente a seguito di apposito sopralluogo effettuato presso i locali.

10. Agli insediamenti di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, nonché del terziario avanzato, per i primi 5 anni di occupazione, si applica una riduzione del 50% del pagamento TARI, a condizione che le nuove società o attività artigiane non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti.
11. A tutte le categorie di utenze non domestiche ricomprese nell'allegato B) al presente regolamento (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicate ovvero riattivate nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento e nei centri storici delle frazioni, come delimitati dalle perimetrazioni allegate al Piano di ricostruzione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23/2012, per gli anni 2020 e 2021 si applica una riduzione del 20%.
12. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lettera b del presente Regolamento, agli insediamenti posseduti ovvero gestiti da associazioni sportive dilettantistiche, costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 20% del pagamento della TARI a condizione che le stesse siano riconosciute dal CONI.
13. Alle categorie di utenze non domestiche ricadenti nelle categorie n. 14,22,23,24,27 e 30 comprese nell'allegato B) al presente regolamento, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), del R.D. 773/1931 (TULPS) che rinuncino alla predetta autorizzazione ovvero che provvedano alla dismissione delle stesse apparecchiature presenti nei propri locali, si applica una riduzione del 30% a decorrere dall'annualità 2020, e ciò in applicazione di quanto previsto dal successivo comma 14.
14. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate dal comma 5 al comma 13, vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal competente Servizio nonché corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti. Per il solo anno 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alla luce dell'emergenza COVID-19, la scadenza del 30 aprile è posticipata al 30 giugno.
15. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare, anche in mancanza di apposita dichiarazione, alla data del venir meno delle condizioni previste per la relativa fruizione.
16. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui agli art. 42 ed art. 44, fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
17. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo dal comma 5 al comma 13, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.

#### **Art. 44**

##### **RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai Centri di Raccolta hanno diritto ad una riduzione tariffaria determinata sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. La riduzione è determinata in relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti presso i Centri secondo le seguenti modalità.
3. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale e, al termine del conferimento, riceve una ricevuta indicante il codice dell'utente, la data del conferimento, il tipo di rifiuto che conferisce contraddistinto con codice CER, e la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito.

4. In via sperimentale dall'anno 2019, questa misura è attivata per le tipologie di rifiuto la cui produzione ed intercettazione costituisce particolare criticità per il territorio, riconoscendo all'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta, una riduzione come di seguito elencato:

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| Ingombranti di grandi dimensioni (mobili, poltrone, materassi, tavoli, sedie, letti,)                                | 20 03 07 | 1,5 €/pezzo |
| RAEE (tv, monitor,..)  | 20 01 35 | 2 €/pezzo   |
| RAEE (refrigerazione,..)   | 20 01 23 | 3 €/pezzo   |
| RAEE (fluorescenti e contenenti mercurio)  | 20 01 21 | 2 €/pezzo   |
| RAEE (non pericolosi)  | 20 01 36 | 0,3 €/Kg    |
| Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione eseguite direttamente dal conduttore della civile abitazione. | 17 09 04 | 0,2 €/kg    |

5. Per usufruire delle riduzioni descritte nei commi precedenti i contribuenti interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio corredata di completa e idonea documentazione (copia delle ricevute di conferimento).
6. Lo sconto viene riconosciuto nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. In ogni caso, per ciascuna utenza che ne fa istanza, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% dell'ammontare complessivo della tariffa dovuto.

**Art. 45**

**ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quegli spazi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 185, del D.Lgs. n.152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ciò a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nello specifico, non sono soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati agli urbani è applicata una riduzione della sola quota variabile calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti in questione effettivamente avviati a recupero nell'anno solare e quello complessivo dei rifiuti prodotti dall'utenza in esame nel corso del medesimo anno. Detto quantitativo complessivo è determinato moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo per il coefficiente (KD) di produzione annuo relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, come fissato in sede di deliberazione annuale delle tariffe TARI. L'ammontare massimo della riduzione della quota variabile non potrà comunque essere superiore al 10% della quota stessa.  
 A tal fine, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di riduzione, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza della riduzione richiesta, specifica istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal competente Servizio.

Alla stessa deve essere allegata, sempre a pena di decadenza della riduzione richiesta, la documentazione di seguito indicata:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale i rifiuti sono stati conferiti;
- b) copia del relativo registro di carico e scarico;
- c) documentazione probante la tipologia e la quantità del rifiuto assimilato ed avviato al recupero (MUD, contratti, formulario ed altra documentazione di legge).

La riduzione viene applicata a conguaglio soltanto all'esito della dimostrazione, da parte del contribuente, dell'avvenuto recupero e comporta il rimborso della tassa.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o risulti sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera area su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco che segue.

| ATTIVITÀ SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE                | PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA |
|--|---|
| lavanderie e tintorie  | 30%   |
| laboratori fotografici ed eliografici, tipografie  | 25%   |
| officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto-rettifiche, officine meccaniche | 40%   |
| ambulatori medici e radiologici, laboratori odontotecnici  | 10%   |
|  |   |
| laboratori di analisi mediche  | 15%   |
| stamperie, vetrerie  | 20%   |
| lavaggi autoveicoli  | 10%   |

5. Per usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, ad esclusione di quanto stabilito al comma 3, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso soggetti all'uopo abilitati.
6. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, e soltanto alle utenze non domestiche, ricadenti in una delle categorie indicate nell'Allegato B) al presente Regolamento, e precisamente:
- Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.);
  - Cinematografi, teatri;
  - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
  - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
  - Stabilimenti balneari;
  - Autosaloni, esposizioni;
  - Alberghi con ristorante e Agriturismi;
  - Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere;
  - Agenzie, studi professionali, uffici
  - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
  - Banchi di mercato beni durevoli
  - Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
  - Barbiere, estetista, parrucchiere

- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- Birrerie, hamburgerie, mense
- Bar, caffè, pasticceria
- Discoteche, night club
- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio



oggetto di chiusura a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 è applicata una riduzione del 100% della tariffa TARI dovuta per il periodo interessato dalla chiusura forzata (lockdown), previsto dai decreti e dalle ordinanze emanate, calcolata su base annua ed in proporzione ai giorni di chiusura.

Tale agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita istanza, da rendersi su modulistica predisposta dal competente Servizio, da presentarsi, entro il 31 luglio 2020, e comunque entro 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. All'istanza andrà obbligatoriamente allegata tutta la documentazione attestante il periodo di chiusura forzata dell'attività collegato all'emergenza COVID-19.

#### Art. 46

#### AGEVOLAZIONI ANTISPRECO

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato ed integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.
3. La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:
  - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;
  - b) presenti apposita istanza all'Ufficio TARI dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.
5. In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro dell'ufficio TARI sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti.

**Art. 47**  
**VERSAMENTI**

1. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio dell'anno di competenza, ovvero in tre rate di pari importo, aventi scadenza rispettivamente 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
2. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alla luce dell'emergenza COVID-19 le tre rate in scadenza sono fissate rispettivamente al 30 settembre, al 31 ottobre ed al 30 novembre.
3. Per il solo anno di tassazione 2020, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, e soltanto alle utenze non domestiche ricadenti in una delle categorie indicate all'art. ~~40~~<sup>45</sup>, comma 6, del presente Regolamento ed elencate nell'Allegato B), è prevista la possibilità di pagare la comunicazione TARI 2020 con le seguenti modalità:
  - a) per importi compresi da € 1.000,00 ad € 5.000,00, in 6 rate;
  - b) per importi superiori ad € 5.000,00 in 12 rate;
4. L'agevolazione di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione dell'apposita istanza, da rendersi su modulistica predisposta dal competente Servizio, da presentarsi entro il 31 luglio 2020, e comunque entro 20 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, prevista dall'art. 45, comma 6, del presente atto.

**Art. 48**  
**DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
  - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
  - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
  - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
  - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI, da redigersi sul modello appositamente predisposto dal Servizio Tributi, reperibile sul portale istituzionale dell'Ente Locale, [www.comune.laquila.gov.it](http://www.comune.laquila.gov.it), avente effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare del tributo.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;
  - b) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, dal soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
  - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;
  - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Se la dichiarazione che ha per oggetto la cessazione di una o più utenze, è presentata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3, la relativa cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di

presentazione della dichiarazione stessa, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente articolo, decorrendo altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione, fatte salve anche in questo caso le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
8. L'aumento della tassa derivante dalle variazioni di cui ai commi precedenti sarà oggetto di conteggio a conguaglio.

#### **Art. 49**

##### **UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009**

1. I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente, non sono soggetti a tassazione sino al recupero dell'agibilità parziale ovvero finale. Tali fattispecie sono soggette alla dichiarazione TARI, da rendere obbligatoriamente all'Ente Locale entro e non oltre il termine stabilito dell'art. 48.

#### **Art. 50**

##### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO**

1. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di comunicazione di pagamento annuale, frazionata in numero 3 rate ed alle scadenze stabilite dall'art. 47.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nella comunicazione di pagamento è notificato un sollecito di pagamento, con applicazione della sanzione ridotta di cui all'art. 8 comma 9, e contestuale avviso di accertamento, di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, con sanzione intera al 30%, quest'ultima da pagare nel caso in cui il contribuente non adempia al sollecito entro 15 giorni dal suo ricevimento. L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento al sollecito di pagamento, si applicherà la sanzione intera per omesso versamento, oltre agli interessi legali.

**ALLEGATO A**  
**Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**



Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze di seguito indicate:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 smi:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

### *Categorie di utenze non domestiche.*

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.




- 1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.)
- 2 Cinematografi, teatri
- 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Autosaloni, esposizioni
- 7 Alberghi con ristorante e Agriturismi
- 8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere
- 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10 Ospedali
- 11 Agenzie, studi professionali, uffici
- 12 Banche e istituti di credito
- 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23 Birrerie, hamburgerie, mense
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26 Plurilicenze alimentari e miste
- 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club





## **Comune dell'Aquila**



**CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA STRAORDINARIA**

di I Convocazione

**in Videoconferenza sulla piattaforma digitale Microsoft Teams,  
martedì 28 luglio 2020 - ore 10.30**

- 4) Emergenza COVID-19 – presa d’atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, Pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019.

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

Città dell'Aquila  
Prot. n° 0065512 del 24/07/2020

ENTRATA

Al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione


Alla Segreteria degli Affari Generali

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti dalla Segreteria Generale con Nota a prot. n°0064382 del 21/07/2020 aventi ad oggetto:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione.
- Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020
- Emergenza COVID-19 - presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019.

L'Aquila, 24 luglio 2020

Il Presidente



## ORGANO DI REVISIONE

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019".**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visti i D.L. nn. 6 – 9 – 18 – 19 - 33 e 34 del 2020
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0064382 del 21.07.2020;
- Vista la delibera di G.C. n. 342 del 17.07.2020;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 42 del 21.07.2020 riportante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Emergenza COVID-19 – presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019".

L'Aquila 24 luglio 2020

Antonino Ianieri

Angelo De Medio


Domenico Giardino





**Comune dell'Aquila**

Firmato da:  
LUZZETTI LUCIO  
Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Time reference set by user: 20-07-2020 13.14.05



Firmato da:  
biondi pierluigi  
Valid from: 28-06-2019 9.44.17 to: 28-06-2022 2.00.00  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Time reference set by user: 21-07-2020 11.07.51

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 342 del 17/07/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019. EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10.15, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

|            | <i>Nome</i>           | <i>Presenza</i> | <i>Nome</i>                   | <i>Presenza</i> |
|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Sindaco:   | Pierluigi Biondi      | Si              |                               |                 |
| Assessori: | 1. Raffaele Daniele   | Si              | 2. Carla Mannetti             | Si              |
|            | 3. Francesco Bignotti | No              | 4. Vittorio Fabrizi           | Si              |
|            | 5. Fabrizia Aquilio   | No              | 6. Fabrizio Taranta           | No              |
|            | 7. Fausta Bergamotto  | Si              | 8. Daniele Ferella            | No              |
|            | 9. Maria Luisa Ianni  | Si              |                               |                 |
|            |                       |                 | <b><i>Totale presenti</i></b> | <b>6</b>        |
|            |                       |                 | <b><i>Totale assenti</i></b>  | <b>4</b>        |


Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che gli assessori Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



## Comune dell'Aquila



### LA GIUNTA

Premesso:

- che SC03 Settore Equità Tributaria ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

### DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta SC03 Settore **Equità Tributaria** concernente: **“EMERGENZA COVID-19 – PRESA D’ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore **Raffaele Daniele**.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Successivamente**

### **DELIBERA**


**Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.**




## **Comune dell'Aquila**

Del che è verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Lucio Luzzetti



**IL PRESIDENTE**  
Pierluigi Biondi



# Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio 42

del 21/07/2020

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.**

### PREMESSO CHE


- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022, trasmesso al Consiglio Comunale ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020 è avvenuta la variazione al PEG 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;

### PREMESSO ALTRESI' CHE

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per il periodo di mesi sei, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### RICHIAMATI IN MERITO


- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 – "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 11 – "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 – "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica";



## Comune dell'Aquila

da COVID-19”;

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 – “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020 – “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato”;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, intitolato “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono stati fissati i criteri per consentire la mobilità delle persone senza motivazioni e limitazioni all'intero dei territori regionali;
- i DD.PP.CC.MM. del 8 - 9 - 11 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 - “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 – “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
- l'ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale l'efficacia delle disposizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e del successivo 28 marzo 2020, adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora in vigore alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con efficacia a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, con la contestuale cessazione dell'efficacia delle disposizioni recate dai DD.PP.CC.MM. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 1° aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 intitolato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che prevede, tra l'altro, l'avvio della cosiddetta “Fase 2”, da intendersi quale fase di convivenza con il virus, nonché periodo di progressivo superamento del lockdown da attuarsi mediante la graduale ripresa nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, tenendo comunque conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dal rischio di contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con il quale sono state disposte importanti riaperture a partire dal 18 maggio 2020 di attività quali Musei, archivi e biblioteche, Palestre, piscine e centri e circoli sportivi, attività di culto, ecc.. oltre che disposizioni in materia di attività di intrattenimento anche all'aperto, come dettagliatamente indicato all'Allegato 9 del DPCM stesso;



## Comune dell'Aquila

- le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, contenenti le misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19;

**RICHIAMATI ALTRESI'** i provvedimenti sindacali adottati al fine di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni Dirigenziali attuative dei suddetti provvedimenti nonché delle misure adottate e degli interventi promossi ai fini della gestione dell'attuale fase emergenziale, e particolarmente la disposizione del Direttore del Dipartimento Servizi al Cittadino prot. n. 42350 del 14 maggio 2020, con la quale si è proceduto alla costituzione di gruppi di lavoro, anche intersettoriali, cui assegnare gli specifici progetti da attuare per l'emergenza COVID-19, ed in ottemperanza a detta disposizione il presente provvedimento è stato istruito dal responsabile dell'Ufficio COSAP, CIMP e Pubbliche Affissioni, del Settore Equità Tributaria, dott.ssa Iole Di Giampietro;

**DATO ATTO** che con l'avvio della Fase 2, introdotta con il richiamato DPCM 26 aprile 2020, si è dato inizio alla fase di superamento del lockdown e convivenza con il virus, recante importanti seppur limitate, disposizioni in termini di mobilità della cittadinanza e riavvio di alcuni processi produttivi, tuttavia, e come evincibile dal tenore della norma e dei vari protocolli d'intesa stipulati per la corretta fruizione degli ambienti comuni, risulta ancora prioritario disporre ogni azione utile volta a scongiurare il diffondersi del virus;

**CONSIDERATO** che sia pur nella imprescindibile necessità di dover continuare a garantire le attività finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, appare di fondamentale importanza proseguire nelle ulteriori azioni volte a contrastare il rilevante impatto che l'emergenza sta apportando all'intero territorio, provvedendo, per quanto possibile in detta prospettiva, sia ad adeguare i procedimenti dell'Ente Locale alla normativa straordinaria medio tempore emanata, nonché a disporre l'introduzione di agevolazioni e riduzioni tariffarie sulle entrate di competenza;

**RIPORTATO** che alla luce di quanto precede, e conformemente alle disposizioni impartite dal Governo con la normativa emergenziale di cui in premesse, con Deliberazione n. 247 del 28 aprile u.s., si è proceduto alla presa d'atto delle disposizioni medio tempore emanate in detto ambito e per l'effetto disposta la proroga delle scadenze TaRI, CIMP, COSAP e dei Canoni di Locazione e Compartecipazione del Progetto C.A.S.E. e M.A.P., dando atto nel contempo che con successivo provvedimento da sottoporre all'approvazione dell'Assise Civica, si sarebbe proceduto a formulare apposita proposta in ordine all'introduzione di riduzioni, o in misura percentuale oppure sotto forma di fissazione di nuove minori tariffe, da attuarsi nei confronti dei soggetti, fisici e giuridici, maggiormente colpiti dall'emergenza in atto, nonché alle determinazioni di competenza di questo Ente Locale in ordine al recepimento della nuova normativa da applicare già a decorrere dall'annualità 2020 per ciò che concerne la nuova IMU, e a far data dal 1° gennaio 2021 in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 160/2019;

### **ATTESO CHE**

- medio tempore è stato emanato il D.L. n. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio", con il quale il Governo ha adottato le disposizioni di rilancio dell'economia del Paese, duramente colpita



## Comune dell'Aquila


dall'emergenza sanitaria ancora in atto, prevedenti interventi in tutti gli ambiti economici, sociali e culturali, in tema salute e sicurezza, sostegno alle imprese, enti territoriali e misure fiscali, nonché iniziative specifiche per gli Enti Locali ai fini del recupero del minor gettito derivante da mancate entrate per emergenza COVID-19;

- in particolare, con l'art. 181 del D.L. in questione, è stata stabilito tra l'altro che *"Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

### RIPORTATO IN MERITO CHE

- sulla scorta delle richiamate previsioni normative, anticipate in bozza con largo anticipo e peraltro oggetto di apposita nota esplicativa di ANCI, con Deliberazione n. 277 del 14 maggio 2020, la Giunta Comunale ha approvato ulteriore atto di indirizzo finalizzato all'adozione delle misure volte a consentire il rilancio del commercio e delle attività produttive del Comune dell'Aquila, concernenti specifiche misure di riduzione dell'imposizione locale, semplificazione delle procedure e aumento delle concessioni di spazi su suolo pubblico, dando contestualmente mandato ai Settori dell'Ente di predisporre gli atti di competenza volti ad assicurare l'introduzione delle misure ivi dettagliatamente riportate, prevedenti nello specifico, anche *"sino al 31 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe, esenzione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, relativo alle occupazioni effettuate esclusivamente a mezzo di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività dei pubblici esercizi, nonché afferenti ad eventi e manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento svolte su suolo pubblico..."*;
- in tal senso, con specifica Disposizione Sindacale prot. n. 43771 del 19 maggio scorso, si è proceduto a dare le specifiche disposizioni agli Assessori dell'Ente ed ai Dirigenti competenti ai fini della "predisposizione dei provvedimenti, delle procedure e di ogni azione necessaria per l'attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in base alle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili in materia, e con l'obbligo di adeguamento alle eventuali sopravvenute prescrizioni normative", prevedenti, tra l'altro *"all'Assessore con delega al bilancio e tributi di concerto con il Dirigente e le strutture comunali di riferimento, in aggiunta e/o eventuale integrazione dei provvedimenti comunali già adottati, ogni valutazione sulle variazioni di bilancio in ordine alle somme da dedicare al Covid, nonché sugli interventi consequenziali e attuativi relativi alla riduzione di imposte e tariffe comunali effettuati, ..."*;
- inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 290/2020 è stata disposta l'approvazione del Disciplinare Straordinario recante l'iter semplificato da adottare da parte del SUAP per il rilascio delle autorizzazioni temporanee concernenti il posizionamento su suolo pubblico, ovvero privato ad uso pubblico, di strutture amovibili, quali dehors ed altri elementi funzionali alle attività di pubblico esercizio, demandando all'Ufficio COSAP l'istruttoria delle ulteriori richieste di occupazioni temporanee non riconducibili alle attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da valutare alla luce delle effettive esigenze di ampliamento degli spazi connesse al rispetto dalla normativa emergenziale ed applicando, per quanto possibile, l'iter semplificato riportato nello stesso Disciplinare Straordinario;

**RAVVISATO** che stante quanto precede appare necessario provvedere all'adozione dei provvedimenti utili a disporre l'agevolazione dell'iter e l'esenzione del COSAP in argomento, e ciò sia in ossequio alla



## Comune dell'Aquila

richiamata normativa emergenziale, che sulla scorta degli indirizzi già impartiti in tal senso con deliberazioni di G.C. n. 277/2020 e n. 290/2020;

**PRESO ATTO IN MERITO** che in base alle previsioni di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, fatta salva la possibilità di differimento di detto termine stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, fissato, per l'anno 2020, al prossimo 31 luglio 2020 ex art. 107 del Decreto-Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, fatte salve le ulteriori proroghe in corso di valutazione da parte del Governo centrale;


**ATTESO AL RIGUARDO** che a norma di quanto all'uopo statuito ex art. 1, comma 169, della L. 296/06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), "...*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

### RICHIAMATI

- Part. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- altresì l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 smi, che nel riconfermare le previsioni di cui al richiamato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dispone "*La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente...*";
- il successivo articolo 63, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire, con proprio Regolamento, ed in sostituzione della relativa tassa, il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea, di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, ivi includendo le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio ai sensi di Legge, nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo articolo;
- il comma 2, lett. e) del menzionato art. 63 sempre del D.Lgs. n. 446/1997 smi, che, nell'ambito dei criteri da utilizzare per la definizione di detto Regolamento, prevede la facoltà per l'Ente Locale di adottare "*speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali*";

### DATO ATTO CHE

- avvalendosi della facoltà concessa dalla menzionata normativa in materia, il Comune dell'Aquila ha adottato in sostituzione della TOSAP, il relativo Canone a far data dal 1° gennaio 1999;
- con deliberazione dell'Assise Civica n. 51/2003, successivamente integrata e modificata con deliberazioni n. 71/2006, 56/2012 e 25/2017, si è proceduto all'approvazione del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, recante al Titolo II la disciplina inerente all'applicazione delle entrate in questione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 8 agosto 2014, è stato approvato il piano tariffario del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP in vigore dal 1° gennaio della medesima annualità, modificato con deliberazione di G.C. n. 169/2019, ed ancora vigente;
- da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16 giugno 2019, come integrata con deliberazione di C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019, è stato disposto l'aggiornamento del



## Comune dell'Aquila

Regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP in questione, prevedendo la riproposizione del testo integrale con la precisa finalità sia di recepire le disposizioni introdotte con D.C.C. n. 39 del 19 aprile 2018, che ha approvato il Disciplinare delle Attività Produttive per lo Sviluppo Economico del Comune dell'Aquila, sia al fine di rendere disponibile all'utenza interessata un nuovo documento includente tutte le modificazioni intervenute nel tempo;

**CONSIDERATO** che con l'emanazione della Legge 160/2019, e particolarmente per effetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 816 e ss., è stata introdotta una nuova disciplina sostitutiva del COSAP, del CIMP e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, prevedente testualmente *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

### EVIDENZIATO CHE

- è stata in più occasioni palesata la volontà di questa Amministrazione Comunale di predisporre, per quanto di competenza, ogni azione utile affinché si possa favorire una fase di ripresa anche in ambito economico attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti di sostegno da parte dell'Ente Locale;
- per dette motivazioni, si è proceduto anche ad attuare una serie di confronti con le Associazioni di categoria in rappresentanza dei commercianti cittadini, che hanno riportato le specifiche esigenze di sostegno auspiccate per consentire la ripresa delle attività commerciali, in quanto sulle stesse incombono anche gli ulteriori costi connessi agli adempimenti in materia di sanificazione e riorganizzazione degli spazi disposti dalla normativa emergenziale;


### RAVVISATO PERTANTO CHE

- nelle more dell'introduzione della nuova disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, in vigore a partire dal prossimo esercizio finanziario e per la quale si provvederà con successivi e distinti atti ad individuare i relativi ambiti da definirsi anche sulla scorta degli indirizzi che verranno a tal uopo forniti dalle strutture Ministeriali coinvolte, appare opportuno provvedere a disciplinare a legislazione vigente, le agevolazioni e le esenzioni del COSAP disposte ex art. 181, D.L. n. 34/2020, ed ai sensi delle D.G.C. n. 277/2020 e n. 290/2020, e ciò mediante l'aggiunta del comma 13 all'art. 38 “Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione”, e del comma 27 all'art. 59 “Esenzioni”, del Regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019 smi;

**PRESO ATTO INOLTRE** che con missiva del 26 giugno 2020, la FIVA Confcommercio dell'Aquila, in rappresentanza dei commercianti ambulanti, ha richiesto l'esenzione del COSAP e della TarI per il periodo 1° marzo – 20 maggio 2020 dovuta per i posteggi mercatali di Piazza D'Armi adibiti alla vendita di prodotti non alimentari, obbligati ai sensi della normativa emergenziale, alla sospensione di qualunque attività;

### CONSIDERATO CHE

- con Ordinanza Sindacale n. 79 del 7 maggio 2020, è stata di fatto disposta la riapertura del mercato cittadino di Piazza D'Armi nei termini di vigenza del DPCM 26 aprile 2020, e dunque a partire dal




## Comune dell'Aquila

18 maggio 2020, tenendo conto delle specifiche disposizioni impartite in materia dalla Regione con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020, e n. 56 del successivo 6 maggio 2020;

- altresì, ed al fine di poter riscontrare la richiesta sopra riportata di FIVA Confcommercio, si è provveduto ad un'attenta disamina della normativa emergenziale e delle ulteriori disposizioni emanate con riferimento ai periodi di imposta chiusura alle attività commerciali, dal cui esito è stato possibile verificare che i banchi mercatali adibiti alla vendita di beni non alimentari, sono stati chiusi a partire dal 12 marzo 2020 per effetto dei DD.PP.CC.MM. 11 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, come peraltro chiarito anche da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, nella quale risulta allegata apposita tabella riepilogativa delle date di chiusura riferite alle tipologie di attività distinte in base ai codici ATECO;

### RILEVATO CHE

- per l'effetto, nel prendere atto di quanto sopraesposto, appare necessario provvedere a modificare gli artt. 38 e 59 del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019, prevedendo:
  - o l'aggiunta del comma 13 all'art. 38 "Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione", recante: *"13. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, un iter semplificato da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relativamente a specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati"*;
  - o l'aggiunta del comma 27 all'art. 59 "Esenzioni", recante: *"27. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, l'esenzione totale o parziale del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP in favore di specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati"*;
- altresì necessita disporre, in subordine all'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche regolamentari sopra riportate, l'applicazione dell'iter semplificato previsto dal Disciplinare Straordinario approvato con D.G.C. n. 290/2020, anche per le ulteriori fattispecie di occupazioni di suolo pubblico istruite dall'Ufficio COSAP, demandando al Dirigente competente l'approvazione di apposita modulistica rispondente, per quanto possibile, allo schema di domanda riportato all'art. 10 del Disciplinare Straordinario in questione;
- di disporre inoltre, e sempre all'esito dell'approvazione della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, l'esenzione per il periodo 1° maggio 2020 - 31 ottobre 2020 del COSAP dovuto per le occupazioni temporanee realizzate a mezzo di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività dei pubblici esercizi, nonché afferenti ad eventi e manifestazioni in genere, ed attività di intrattenimento svolte su suolo pubblico, e ciò a condizione che l'occupazione si effettua dallo stesso soggetto che richiede l'autorizzazione, al fine di evitare le possibili speculazioni sull'esenzione prevista;
- di disporre inoltre, e conseguentemente all'approvazione da parte dell'Assise Civica delle modifiche regolamentari in argomento, l'esenzione del COSAP per il periodo 12 marzo – 17 maggio 2020, dovuto dai concessionari di posteggio presso il mercato cittadino di Piazza D'Armi, ovvero di posteggi isolati assegnati dall'Ente, preposti alla vendita di beni non alimentari, ai quali è stata imposta la sospensione dell'attività per il medesimo periodo ai sensi dei DD.PP.CC.MM. 11 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020;
- di dare atto che le esenzioni in questione comporteranno un minor gettito stimabile in via aprioristica in € 150.000,00, quantificato sia sulla scorta dell'andamento delle entrate registrate a



## Comune dell'Aquila

detto titolo nel corso dell'ultimo triennio, che alla luce delle posizioni iscritte medio tempore nella banca dati COSAP;

**RIBADITA**, in base a quanto stabilito in merito dall'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., la competenza del Consiglio Comunale in materia di approvazione dei Regolamenti disciplinanti anche le entrate dell'Ente Locale, mentre resta in capo all'Organo Esecutivo la specifica competenza a deliberare in materia di aliquote e tariffe di tributi comunali, e ciò a norma di quanto in tal senso stabilito ex art. 42, comma 2, lettera f), dello stesso D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

**RITENUTO**, per le suddette motivazioni, di provvedere a disciplinare le agevolazioni e le esenzioni del COSAP disposte ex art. 181, D.L. n. 34/2020, ed ai sensi della D.G.C. n. 277/2020 e n. 290/2020, e ciò mediante l'aggiunta del comma 13 all'art. 38 "Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione", e del comma 27 all'art. 59 "Esenzioni", del Regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019 s.m.i.;


**TENUTO CONTO** del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni;

**TENUTO CONTO ALTRESI** del parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento comunale di Contabilità;

**ATTESTATO** che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, per i quali l'Organo Esecutivo ha già predisposto apposita variazione di Bilancio con deliberazione di G.C. n. 296 del 12 giugno 2020, così come emendata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione;

### VISTI

- le Leggi n. 296/2006, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 160/2019
- i D.Lgs. n. 507/1993 s.m.i., n. 446/1997 s.m.i. e n. 267/2000 s.m.i.;
- i D.L. n. 16/2012, n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18, n. 19, n. 20, n. 23 e n. 33 del 2020;
- il Decreto-Legge n. 34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio";
- i DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo 2020;
- i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 28/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020, del 26/04/2020 e del 14/05/2020;
- l'OCDC n. 658/2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno del 22/03/2020;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 20 e del 28 marzo 2020;
- le circolari del Ministero della Salute in materia di COVID-19;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo in materia di COVID-19, e particolarmente le OPGR n. 54 e n. 56 del 2020;
- le Ordinanze Sindacali n. 47, n. 49 di marzo 2020 e n. 63 di aprile 2020, e n. 79 del 7 maggio 2020;
- i provvedimenti sindacali prott. n. 19979, n. 24388, n.24871, n. 25990, n. 26293, n. 28617, n. 28944, n. 29784 e n. 43771 del 2020;
- la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 132 e n. 133 del 2019;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 506 /2019, n. 4, n. 5, n. 153, n. 211, n. 223, n. 247, n. 277, n. 290 e n. 296 del 2020;




## Comune dell'Aquila

- la disposizione del Direttore del Dipartimento Servizi al Cittadino prot. n. 42350 del 14 maggio 2020;
- il vigente Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato da ultimo con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019;

### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, nelle more dell'introduzione della nuova disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, in vigore a partire dal prossimo esercizio finanziario e per la quale si provvederà con successivi e distinti atti ad individuare i relativi ambiti da definirsi anche sulla scorta degli indirizzi che verranno a tal uopo forniti dalle strutture Ministeriali coinvolte,

1. di provvedere a disciplinare le agevolazioni e le esenzioni del COSAP disposte ex art. 181, D.L. n. 34/2020, ed ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 277/2020 e n. 290/2020, disponendo per l'effetto la modifica degli artt. 38 e 59 del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019, prevedendo:
  - l'aggiunta del comma 13 all'art. 38 "Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione", recante: *"13. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, un iter semplificato da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relativamente a specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati"*;
  - l'aggiunta del comma 27 all'art. 59 "Esenzioni", recante: *"27. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, l'esenzione totale o parziale del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP in favore di specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati"*;
2. altresì di disporre, ed in subordine all'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche regolamentari sopra riportate, l'applicazione dell'iter semplificato previsto dal Disciplinare Straordinario approvato con D.G.C. n. 290/2020, anche per le ulteriori fattispecie di occupazioni di suolo pubblico istruite dall'Ufficio COSAP, demandando al Dirigente competente l'approvazione di apposita modulistica rispondente, per quanto possibile, allo schema di domanda riportato all'art. 10 del Disciplinare Straordinario in questione;
3. di disporre inoltre, e sempre all'esito dell'approvazione della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, l'esenzione per il periodo 1° maggio 2020 - 31 ottobre 2020 del COSAP dovuto per le occupazioni temporanee realizzate a mezzo di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività dei pubblici esercizi, nonché afferenti ad eventi e manifestazioni in genere, ed attività di intrattenimento svolte su suolo pubblico, e ciò a condizione che l'occupazione si effettua dallo stesso soggetto che richiede l'autorizzazione, al fine di evitare le possibili speculazioni sull'esenzione prevista;
4. di disporre ancora, e conseguentemente all'approvazione da parte dell'Assise Civica delle modifiche regolamentari in argomento, l'esenzione del COSAP per il periodo 12 marzo – 17 maggio 2020, dovuto dai concessionari di posteggio presso il mercato cittadino di Piazza D'Armi, ovvero di posteggi isolati assegnati dall'Ente, preposti alla vendita di beni non alimentari, ai quali è stata imposta la sospensione dell'attività per il medesimo periodo ai sensi dei DD.PP.CC.MM. 11 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020;



## **Comune dell'Aquila**

5. di dare atto che le esenzioni in questione comporteranno un minor gettito stimabile in via aprioristica in € 150.000,00, quantificato sia sulla scorta dell'andamento delle entrate registrate a detto titolo nel corso dell'ultimo triennio, che alla luce delle posizioni iscritte medio tempore nella banca dati COSAP;
6. di dare atto pertanto che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i, la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, per i quali l'Organo Esecutivo ha già predisposto apposita variazione di Bilancio con deliberazione di G.C. n. 296 del 12 giugno 2020, così come emendata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione;
7. di dare atto inoltre che per effetto delle modifiche apportate dal presente provvedimento, il Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP risulta aggiornato come da testo allegato sub lett. A);
8. di trasmettere infine copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio e Razionalizzazione ed allo stesso Settore proponente per gli adempimenti di rispettiva competenza.

L' Aquila,

Il Redattore

L' Aquila, 21/07/2020

**SC03 Settore Equità Tributaria**

IL DIRIGENTE

**Lucio Luzzetti**

L' Aquila,

L' ASSESSORE

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019. EMERGENZA COVID-19 – PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **compорта** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Lucio Luzzetti**

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 -- PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.EMERGENZA COVID-19 -- PRESA D'ATTO DISPOSIZIONI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA EMERGENZIALE, E MODIFICA ARTT. 38 E 59 DEL REGOLAMENTO CIMP, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP, APPROVATO CON D.C.C. N. 39/2019, COME INTEGRATA CON D.C.C. N. 123 DEL 23 DICEMBRE 2019.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
16/07/2020

FIRMA  
Claudio Cerasoli



# COMUNE DELL'AQUILA

## REGOLAMENTO COMUNALE

### *CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19.06.2019, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 23/12/2019 su proposta di Giunta ex DGC n. 494/2019, e redatto ai sensi di quanto stabilito ex D.Lgs. n. 507/1993 smi e n. 446/1997 smi.

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020



|  |           |
|--|-----------|
| Città dell'Aquila .....  | 1         |
| COMUNE DELL'AQUILA .....   | 1         |
| <b>TITOLO I</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> ..... | <b>4</b>  |
| <b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....  | <b>4</b>  |
| Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento.....   | 4         |
| Art. 2 - Classificazione delle categorie e maggiorazione .....   | 4         |
| Art. 3 - Gestione del Servizio Affissioni.....   | 4         |
| Art. 4 - Attribuzioni del personale addetto.....   | 5         |
| Art. 5 - Data di presentazione degli atti.....   | 5         |
| <b>CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI</b> .....                                   | <b>5</b>  |
| Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari .....  | 5         |
| Art. 7 - Ripartizione degli impianti .....   | 5         |
| Art. 8 - Norme generali.....   | 6         |
| Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette .....   | 6         |
| Art. 10 – Autorizzazioni .....   | 6         |
| Art. 11 - Dichiarazione di pubblicità permanente .....   | 7         |
| Art. 12 - Collocazione permanente di mezzi pubblicitari .....  | 8         |
| Art. 13 - Rimozione .....  | 8         |
| Art. 14 – Divieti, limitazioni e agevolazioni.....   | 9         |
| Art. 15 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti .....                                | 9         |
| Art. 16 - Materiale pubblicitario abusivo .....  | 10        |
| Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi comunali .....  | 10        |
| <b>CAPO III – CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b> .....                                | <b>10</b> |
| Art. 18 - Istituzione del canone .....   | 10        |
| Art. 19 - Criteri applicativi .....  | 11        |
| Art. 20 - Definizione di canone e determinazione delle relative tariffe .....                            | 11        |
| Art. 21 - Riduzioni .....  | 13        |
| Art. 22 - Non assoggettività del canone.....   | 13        |
| <b>CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> .....  | <b>14</b> |
| Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni .....  | 14        |
| Art. 24 - Norma di rinvio.....   | 14        |
| Art. 25 - Richiesta del servizio .....   | 15        |
| Art. 26 - Modalità per le affissioni.....  | 15        |
| Art. 27 - Rimborsi dei diritti pagati.....   | 15        |
| <b>CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI</b> .....  | <b>15</b> |
| Art. 28 - Sanzioni.....  | 15        |
| Art. 29 - Prescrizione .....   | 17        |

|  |    |
|--|----|
| CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....                                  | 17 |
| Art. 30 - Norma transitoria .....  | 17 |
| Art. 31 - Norma di rinvio.....   | 18 |
| Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....                              | 18 |
| ALLEGATO "A" .....   | 19 |
| TITOLO II .....  | 30 |
| OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RELATIVO CANONE .....                              | 30 |
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....   | 30 |
| Art. 33 - Oggetto .....  | 30 |
| Art. 34 - Definizione di suolo pubblico .....                                      | 30 |
| Art. 35 - Autorizzazione e concessione di occupazione .....                        | 30 |
| Art. 36 - Occupazioni di urgenza .....   | 30 |
| Art. 37 - Domanda di occupazione .....   | 30 |
| Art. 38 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.....               | 31 |
| Art. 39 - Durata dell'occupazione.....   | 33 |
| CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE .....  | 33 |
| Art. 40 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive .....            | 33 |
| Art. 41 - Autorizzazione occupazione suolo pubblico per finalità edilizie .....    | 33 |
| Art. 42 - Occupazioni occasionali .....  | 33 |
| Art. 43 - Obblighi del concessionario.....   | 33 |
| Art. 44 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione .....                  | 34 |
| Art. 45 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.....                      | 34 |
| Art. 46 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione .....                    | 34 |
| CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....   | 34 |
| Art. 47 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico .....   | 34 |
| Art. 48 - Passi carrabili.....   | 35 |
| Art. 49 - Mestieri girovaghi ed artistici .....                                    | 35 |
| Art. 50 - Banchetti per raccolta firme e fini umanitari.....                       | 35 |
| Art. 51 - Parcheggi di autovetture private .....                                   | 35 |
| Art. 52 - Affissioni e pubblicità.....   | 35 |
| Art. 53 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei) ..... | 35 |
| Art. 54 - Norma di rinvio.....   | 36 |
| Art. 55 - Istituzione del canone.....  | 36 |
| Art. 56 - Criteri di imposizione .....   | 36 |
| Art. 57 - Versamento del canone .....  | 37 |
| Art. 58 - Riduzioni .....  | 38 |
| Art. 59 - Esenzioni .....  | 38 |
| Art. 60- Inadempimenti e penali.....   | 39 |
| Art. 61 - Tariffe delle occupazioni permanenti.....                                | 41 |
| Art. 62 - Tariffe occupazioni temporanee .....                                     | 42 |
| Art. 63 - Norma di rinvio.....   | 42 |
| Art. 64 - Vigenza del Regolamento.....   | 42 |

## TITOLO I

### REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed in particolare ex artt. 52 e 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, sottopone le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

Inoltre, il presente Regolamento disciplina la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità per l'effettuazione dell'attività pubblicitaria.

##### **Art. 2 - Classificazione delle categorie e maggiorazione**

1. In base alla popolazione residente al 31.12.1997 (n° abitanti 70.294), quale risulta dai dati statistici ufficiali, dalla rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e dalle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio e dell'impatto ambientale, ai fini della determinazione della tariffa le località del Comune dell'Aquila sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località sottoindicate:
  - a) Zona Centro Storico comprendente il territorio interno alla seguente perimetrazione:
    - Via XX Settembre - Viale Francesco Crispi - Viale XXIV Maggio - Viale Collemaggio - Via Caldora - Via Strinella
    - Viale della Croce Rossa - Viale Corrado IV.
  - b) Zone di Accesso alla Città individuate nella lunghezza delle seguenti strade:
    - Via Beato Cesidio - intero tratto di Viale Corrado IV - Via F. Filomusi Guelfi - Piazzale della Stazione - Viale della Stazione - S.S. 80 (fino al Km 4+480) - S.S.17 OVEST Loc. Centi Colella (fino al Km 31+440).

Inoltre, appartengono alla categoria speciale i luoghi pubblici o aperti al pubblico anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località. Le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione e interconnessione con particolari attività economiche la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
4. Tenendo conto, altresì, della rilevanza massima dei flussi turistici presenti nel Comune dell'Aquila, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del punto d), del D.Lgs. n. 446/97, la determinazione delle tariffe riferite alla pubblicità di cui all'art. 20, del presente Regolamento e precisamente del punto A), comma 2, del punto C), comma 2), 3), 4), e 5) e dell'intero punto D), sono aumentate del 50% per i seguenti periodi dell'anno: dal 10/7 al 7/9; dal 23/12 al 6/1; dal lunedì antecedente di Pasqua al martedì successivo.
5. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

##### **Art. 3 - Gestione del Servizio Affissioni**

1. Il Comune dell'Aquila gestisce direttamente il servizio per l'accertamento e la riscossione del canone sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, inteso, questo, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le

caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2. Ferma restando la titolarità in capo al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti, possono essere affidate, mediante regolare gara, a soggetti abilitati, estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera nell'espletamento del mandato, dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

#### **Art. 4 - Attribuzioni del personale addetto**

1. Il personale comunale addetto alla gestione del Servizio Pubbliche Affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi adempimenti tributari ed extratributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1), sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Dirigente competente e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

#### **Art. 5 - Data di presentazione degli atti**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del Servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi per mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

### **CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI**

#### **Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli definiti nell'art. 47, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche quelli di cui all'allegato "A", recante tipologie di impianto pubblicitario riconducibili a quelle sinteticamente descritte dal citato art. 47. Si definiscono altresì, con il presente Regolamento, le norme e le direttive di cui agli artt. 49, 50, 51 e 52 del già citato D.P.R. 495/92, nell'ambito di competenza del Comune dell'Aquila.
2. La tipologia degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale deve essere conforme a quella già esistente; impianti speciali non riconducibili alle tipologie esistenti saranno oggetto di valutazione, da parte dell'ufficio competente, di volta in volta, comunque saranno esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.
3. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere è determinata, in via di massima, nella misura di 200 metri quadrati ogni mille abitanti.
4. Nella superficie complessiva di cui al comma precedente non sono comprese le insegne d'esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l'attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, nonché, quella sui veicoli privati e pubblici.
5. La superficie complessiva indicata al comma 3), deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.

#### **Art. 7 - Ripartizione degli Impianti**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno, e per il restante 80% alle affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni su richiesta dell'utenza interessata.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1).

#### **Art. 8 - Norme generali**

1. La distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, deve garantire una copertura omogenea, la distribuzione deve essere effettuata nel rispetto per la tutela dell'ambiente, della circolazione pubblica e privata, veicolare e pedonale, del traffico.
2. Tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità definiti dall'art 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui installazione è disciplinata dal Regolamento dell'Arredo Urbano, sono inseriti nel contesto delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale nel rispetto dell'ambiente.

#### **Art. 9 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 8, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per una corretta disciplina tra il concessionario e l'Ente Locale (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e casi di revoca della concessione e simili).

#### **Art. 10 – Autorizzazioni**

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, richiesta su apposito modulo predisposto dal Comune e corredato dalla documentazione prescritta dallo stesso modello anche nel caso in cui la pubblicità richiesta sia esente dal canone per l'installazione mezzi pubblicitari.
2. Per le autorizzazioni relative all'installazione di mezzi pubblicitari temporanei in genere, ivi includendo anche striscioni, stendardi, bandiere e festoni, nonché palloni frenati e simili, elementi gonfiati sia ad aria fredda che ad aria calda, le domande devono essere presentate **almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria**, in bollo, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal Comune, allegando la documentazione prescritta dal modello stesso anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente dal CIMP.  
E' consentita la pubblicità temporanea per la durata massima di tre mesi che potrà essere rinnovata per lo stesso periodo una volta sola, mediante trasmissione di apposita istanza di proroga al competente Ufficio Pubblicità. Le altre eventuali richieste afferenti allo stesso tipo di pubblicità non potranno essere ripresentate se non dopo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione rilasciata in proroga, a meno che non vari uno degli elementi dell'attività pubblicitaria tale da non potersi configurare come ulteriore proroga rispetto ai sei mesi di esposizione già trascorsi.

Nei casi di pubblicità sonora l'Ufficio Pubblicità comunica al comando dei VV.UU. il giorno della relativa esecuzione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, comma 1.

Anche la pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie, oltre che al pagamento previsto con le modalità di cui al successivo art. 20, punto B, comma 3, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere sempre in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
  - a. pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
  - b. pubblicità permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade con le procedure di cui all'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1993 n. 495. Il Comune, al pari degli altri Enti, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria

competenza. Resta comunque salvo l'obbligo di versare sempre e solo al Comune il CIMP dovuto per l'esposizione pubblicitaria ricadente in luoghi pubblici o aperti al pubblico a prescindere dall'Ente proprietario e/o gestore della strada.

5. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate al Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasporto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri dell'Azienda Municipalizzata), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e quantità degli impianti. Le eventuali variazioni dei mezzi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.
6. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazione, con la Legge 9 agosto 1986, n. 488.
7. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
8. Il contribuente s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
9. Per tutte le forme di pubblicità da eseguirsi sia in soluzione temporanea che permanente, l'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse, in particolare di natura estetica, panoramica ed ambientale, nonché rilevata l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune dell'Aquila per debiti afferenti a tributi (es. TARI, TASI, IMU, ecc...), tributi minori (es. COSAP, CIMP, ecc...), e sanzioni amministrative inerenti alla materia dell'attività pubblicitaria. In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 507/1993 s.m.i, la previsione di cui al presente comma 9 si applica anche ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

#### **Art. 11 - Dichiarazione di pubblicità permanente**

1. Chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo mediante il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, è obbligato al pagamento del canone pubblicitario e, ove dovuto, del canone relativo all'occupazione di suolo pubblico. Oltre a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, chi dispone del mezzo pubblicitario deve far pervenire al Comune una **dichiarazione di inizio attività pubblicitaria** redatta su un apposito modello predisposto dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari posseduti/utilizzati.
2. La dichiarazione di inizio attività pubblicitaria ha efficacia sino alla data di presentazione della relativa denuncia di rettifica o cessazione, intendendosi per l'effetto valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione. Le eventuali ulteriori denunce afferenti ad altre esposizioni pubblicitarie, ovvero alla diversa ubicazione dei mezzi già dichiarati, non produrranno duplicazione di canone: per dette denunce l'Ufficio Pubblicità provvederà a riquantificare il maggior canone dovuto per mezzi non precedentemente dichiarati, ovvero per l'eventuale collocazione in categoria speciale.
3. La pubblicità annuale s'intende dunque prorogata di anno in anno e per la stessa deve essere effettuato pagamento del relativo canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31.01 dello stesso anno di riferimento. In mancanza di detta denuncia di cessazione l'obbligazione si rinnova, ed in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento. Per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo, e ciò qualora l'ammontare complessivamente dovuto sia superiore ad € 1.500,00.
4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.

5. Il modulo di dichiarazione inizio attività pubblicitaria deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
6. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Pubblicità, anche qualora si sia avvalsi del procedimento disponibile presso lo sportello SUAP per l'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari. La dichiarazione in questione può anche essere spedita tramite posta ed in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria.

#### **Art. 12 - Collocazione permanente di mezzi pubblicitari**

1. La materiale installazione di mezzi pubblicitari aggiudicati con gara pubblica ovvero autorizzati sia sul centro abitato che sulla proprietà privata (insegne, bandiere orizzontali o verticali, impianti infissi nel terreno o collocati anche su pareti e muri), deve essere preceduta da un verbale in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'intestatario del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal D.P.R. 495/92 per la collocazione dei mezzi fuori del centro abitato.
2. Prima dell'installazione deve essere esibita al personale comunale la copia del contratto o dell'autorizzazione, pena l'improcedibilità.
3. Il verbale relativo agli impianti di proprietà comunale o agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della relativa detenzione.
4. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone. Gli impianti infissi sul terreno, sulle pareti e sulle mura dell'Ente – escluse le insegne e le altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva - devono riportare un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile. La targhetta deve contenere, con caratteri incisi, gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, nonché del contraente o dell'intestatario dell'autorizzazione. La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.
5. Gli impianti di proprietà comunale eventualmente dati in locazione/concessione, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dall'Ufficio Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza del contratto stipulato con l'Ente Locale, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario cui si riferisce.
6. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera, comprese le armature, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari oggetto di affidamento, oltre al ristoro dell'Ente dall'eventuale pregiudizio recato a terzi comunque connesso ai mezzi ed ai messaggi pubblicitari diffusi.

#### **Art. 13 - Rimozione**

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni, di cui al presente comma, si osservano le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VI del citato D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità di contestazione al trasgressore.
3. Il presente Regolamento nei casi di anticipata rimozione, stabilisce che:
  - a. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza

del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità, ovvero la differenza con quanto stabilito dai successivi commi.

- b. Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione. Le spese sostenute, dal Comune per la rimozione e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione. Le spese di deposito sono determinate in ragione di lire mille giornaliere per ogni metro quadrato di superficie dell'impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso.
- c. Il Comune addebiterà ai responsabili le spese sostenute per la rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- d. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità, nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di legge.

#### **Art. 14 – Divieti, limitazioni e agevolazioni**

1. La pubblicità sonora è vietata nel centro storico e nelle piazze e strade adiacenti agli ospedali, case di cura e simili salvo i casi previsti dalla Legge.
2. E' altresì vietata nel centro storico, la pubblicità a mezzo di distribuzione e lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici.
3. Per quanto riguarda la pubblicità con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari, il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/92. La relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e preventivamente autorizzate (con esclusione di alberi e pali elettrici).
4. Eventuali deroghe ai divieti che precedono, potranno essere accordate con apposito provvedimento del Sindaco o del suo Delegato per manifestazioni di grossa rilevanza culturale e sportiva.
5. Pubblicità su veicoli: sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (art. 57, comma 1 del D.P.R. 495/92). E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli (art. 57, comma 7, del D.P.R. 495/92). La pubblicità non luminosa viene normata dal secondo e terzo comma dell'art. 57 del D.P.R. 495/92. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è regolata dal già citato art. 57 comma quattro.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.
  - a. Pubblicità commerciale e propaganda politica mediante distribuzione e allocazione di volantini e altro materiale pubblicitario: è vietato il lancio;
  - b. distribuzione capillare e allocazione sulle autovetture possono essere effettuate, previa autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, che stabilirà anche giorni, orari e luoghi in cui poter operare;
  - c. il comma b) precedente è riferito a tutto il materiale cartaceo che non rientri nell'esenzione da tributi ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 507/93;
  - d. a tutela del diritto inalienabile della libertà di espressione è libera, entro i limiti stabiliti dalla legge, la diffusione e la distribuzione di volantini e altro materiale stampato ricadente nelle caratteristiche individuate dal legislatore nell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93.

#### **Art. 15 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone sulla pubblicità è comunque dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dall'art. 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 16 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono, altresì, considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, c'è equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo doppio della stessa tariffa. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

#### **Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione del relativo canone pubblicitario non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le aggiudicazioni di impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici avvengono all'esito dell'espletamento di apposita procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
3. Il canone di affitto o concessione è determinato con deliberazione di Giunta Comunale, e, sempreché non sopravvenga nelle more la perdita dei requisiti, deve essere stipulato il contratto di affitto o di concessione le cui spese sono a totale carico della Concorrente aggiudicataria. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, l'aggiudicataria deve costituire, prima di sottoscrivere il contratto, una congrua cauzione.
4. Il rapporto di affitto o concessione ha la durata di anni cinque, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
5. Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il potere di ordinare la rimozione, procedendo alla disposizione di revoca, ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato utilizzo del mezzo ed all'eventuale conguaglio dei canoni dovuti.
6. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite dal contratto.
7. Costituiscono cause di decadenza di diritto del contratto, la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali.
8. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune può decidere di procedere alla riassegnazione degli impianti di proprietà comunale mediante un nuovo procedimento concorsuale.
9. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione.

### **CAPO III – CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 18 - Istituzione del canone**

Il Comune dell'Aquila, avvalendosi della facoltà di cui della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 1.1.1999 le iniziative pubblicitarie al pagamento di un canone.

### **Art. 19 - Criteri applicativi**

1. Costituisce forma pubblicitaria, e come è assoggettata al canone installazione mezzi pubblicitari - CIMP, ogni iniziativa pubblicitaria incidente sull'arredo urbano e sull'ambiente ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446/97.
2. Modalità di applicazione del canone:
  - a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne, le frecce segnaletiche o altri mezzi simili, riguardanti soggetti diversi pur se collocate su un unico mezzo di supporto;
  - b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  - c. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;
  - d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
  - e. qualora tra mezzo utilizzato e finalità pubblicitaria non vi sia completa identificazione, solo la superficie occupata dal messaggio deve essere considerata ai fini della determinazione del canone;
  - f. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo all'applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Pagamento del canone:
  - a. Il pagamento del CIMP deve essere effettuato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione. Nei casi di esposizioni pubblicitarie permanenti il versamento annuale dopo il primo anno, deve essere eseguito entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, ovvero a mezzo di n. 4 rate trimestrali anticipate con scadenze a partire dal 31 marzo, qualora l'ammontare complessivamente dovuto sia superiore ad € 1.500,00;
  - b. l'attestazione di avvenuto pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita su richiesta del Comune;
  - c. il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
  - d. la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute, è disposta dal funzionario responsabile designato dalla Giunta con atto controfirmato anche dal Dirigente del Settore.

### **Art. 20 - Definizione di canone e determinazione delle relative tariffe**

Il CIMP costituisce il corrispettivo d'uso per l'installazione del mezzo pubblicitario, e la relativa quantificazione da parte dell'Ufficio Competente, viene eseguita sulla scorta dei criteri di seguito riportati.

#### **A) Pubblicità ordinaria**

La misura della tariffa è per metri quadrati di superficie, per ampiezza totale del messaggio, per anno solare o frazione ed è graduata su base territoriale e tecnica.

1. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, la tariffa di base del canone è di € 14,8739 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1), che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di base del canone pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite

strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, la tariffa base del canone è di € 14,8739 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa base del canone è maggiorata del 50 per cento (50%); per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento (100%).
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100 per cento (100%) della tariffa base.

#### **B) Pubblicità effettuata con veicoli**

La misura della tariffa è per metri quadrati di superficie, per ampiezza del messaggio, per anno solare e frazione, può dipendere anche dalla portata, per i mezzi pesanti, mentre è fissa per motoveicoli e veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato, si applica la tariffa di base del canone è di € 14,8739 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dal comma A), 4).
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di residenza, se in questo ha sede l'impresa o una dipendenza ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, secondo la seguente tariffa di base:
  - a) € 89,2437, per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
  - b) € 59,4958, per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
  - c) € 29,7479, per motoveicoli o altri veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

3. Per i veicoli circolanti, allestiti appositamente per la pubblicità temporanea per conto terzi, all'atto della richiesta di autorizzazione si dovrà provvedere al pagamento del CIMP secondo quanto stabilito nel precedente punto A, precisando che tale pubblicità può essere assimilata ai cartelli applicando, altresì, la maggiorazione del 150% della tariffa normale in quanto tale esposizione è da intendersi sempre in categoria speciale.  
Per i veicoli circolanti allestiti appositamente per pubblicità temporanea per conto proprio, all'atto della richiesta di autorizzazione, si dovrà provvedere al pagamento del CIMP secondo quanto stabilito nel precedente punto A, precisando che tale pubblicità può essere assimilata ai cartelli applicando, altresì, la maggiorazione del 150% della tariffa normale in quanto tale esposizione è da intendersi sempre in categoria speciale.

#### **C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi**

La misura della tariffa, per i pannelli luminosi è per metri quadrati di superficie, per ampiezza del messaggio, per anno solare o frazione ed è graduata su base territoriale, mentre per le proiezioni luminose in genere è commisurata per giornate di diffusione.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa è di € 59,4958 per metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1), di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità di cui ai precedenti punti 1) e 2), effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa è ridotta alla metà.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti riflettenti, la tariffa è di € 3,7184 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Per la pubblicità di cui al precedente comma 4), di durata superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta alla metà dopo tale periodo.

#### D) Pubblicità varia

La misura della tariffa è per metri quadrati di superficie e per periodi di esposizione per quei mezzi riconducibili ad una superficie piana. Per altre tipologie particolari è commisurata, invece, per giorni o frazione di esso e, per alcuni mezzi mobili, per fonte di diffusione o per persone impiegate.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa è di € 14,8739 per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
2. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni la tariffa è di € 89,2437 per ciascun giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, elementi gonfiati sia ad aria fredda che ad aria calda, si applica la tariffa di € 44,6218 per ciascun giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è di € 3,7184 per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è di € 11,1554 per ciascun punto di pubblicità, ovvero per ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora e per ciascun giorno o frazione.

#### E) Pubblicità non incidente negli spazi pubblici

Il presente Regolamento stabilisce che il CIMP dovuto per i mezzi pubblicitari installati su beni privati non incidenti in alcun modo negli spazi pubblici, è ridotto di un terzo rispetto al canone dovuto per i mezzi pubblicitari incidenti sugli spazi pubblici, salvo che l'attività pubblicitaria non sia effettuata per conto terzi, nel qual caso la tariffa si applica sempre per intero.

#### F) Arrotondamenti

In presenza di cifre decimali, l'importo complessivo del CIMP dovuto viene arrotondato per difetto (per decimali fino a cinquanta centesimi di euro) o per eccesso (per decimali uguali o superiori a cinquantuno centesimi di euro) all'unità di misura monetaria (euro).

#### **Art. 21 - Riduzioni**

1. Il CIMP viene ridotto del 50% della tariffa base qualora la pubblicità sia effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario che dispone del mezzo di diffusione del messaggio e dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici, allegando alla dichiarazione di inizio attività pubblicitaria o richiesta di autorizzazione, una copia autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del soggetto pubblicizzato.
2. Il CIMP viene ridotto del 50% anche nei casi di pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

#### **Art. 22 - Non assoggettività del canone**

Non sono assoggettati al canone le fattispecie evidenziate dall'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 smi, e precisamente:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate

- adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
  - k) non sono altresì assoggettati al canone le fattispecie e le tipologie previste dall'art. 2bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (insegne di esercizio inferiori a 5 mq), nonché i veicoli indicati nell'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

#### **CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune dell'Aquila, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

##### **Art. 24 - Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 507/1993 smi. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, viene stabilita nella misura del 20% di quella complessiva pari a 40 metri quadrati per ogni mille abitanti.
3. La tariffa sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a centimetri 70 x 100 è, per i primi 10 giorni, di € 2,14 e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, è di € 0,64.
4. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune stesso.
5. Si considerano altresì esenti ai sensi dell'art. 21, lett. g), del D.Lgs. n. 507/93 i manifesti affissi non sugli appositi spazi, ma, direttamente da privati su loro mezzi autorizzati, però, sono soggetti alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
6. Pagamento del diritto relativo alle affissioni è eseguito mediante apposito modello di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune dell'Aquila.

#### **Art. 25 - Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio di pubbliche affissioni, gli interessati devono presentare in tempo utile apposita richiesta scritta al competente Ufficio Affissioni, indicando il numero dei manifesti che si vogliono affiggere, la data di inizio esposizione, come concordata con l'Ufficio Stesso secondo le disponibilità del calendario, ed allegando copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dei relativi diritti oltre che il materiale da affiggere.
2. Qualora la richiesta non venga presentata direttamente all'Ufficio Affissioni, l'accettazione dell'istanza è soggetta alla preliminare verifica della disponibilità degli spazi, e comunque l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

#### **Art. 26 - Modalità per le affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non avente contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.
6. Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/93, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.
7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso. Il Comune può autorizzare i comitati delle feste patronali ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, le locandine indicanti il programma civile e religioso delle feste stesse.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità d'esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **Art. 27 - Rimborsi dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 28 - Sanzioni**

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico

del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,38, e ciò conformemente a quanto stabilito ex art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 57, lettera c) della Legge n. 388/2000;
4. In caso di violazioni plurime delle norme del presente Regolamento la sanzione, nella misura prevista dalla legge, si applica a ciascuna delle infrazioni commesse.
5. Per le installazioni abusive, di cui all'art 16 del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto. Per le installazioni difformi da quanto dichiarato dall'utente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% del canone dovuto.
6. La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, salva diversa dimostrazione da parte del trasgressore.
7. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto e non corrisposto, ovvero parzialmente o tardivamente versato, da corrispondere unitamente agli interessi di mora ed alle spese occorrenti per la trasmissione di apposito atto di accertamento. Il Settore Equità Tributaria effettua le opportune verifiche sui versamenti e, nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, apposita intimazione ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto.
8. Tuttavia, prima che l'Ufficio competente abbia dato avvio ad accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza il concessionario può versare spontaneamente il canone utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità di seguito riportate.

**a. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:**

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia, il concessionario può sanare la propria posizione con il versamento di una sanzione pari ad 1/10 del minimo della sanzione edittale a condizione che la tardiva dichiarazione/denuncia sia trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, e che l'omessa presentazione della dichiarazione/denuncia non abbia comportato anche un omesso/parziale versamento.

**b. Ravvedimento per omesso/parziale/tardivo versamento del canone:**

o Ravvedimento sprint:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato entro 14 giorni dalla data di scadenza, la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, come di seguito riportato:

| GG ritardo | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sanzione % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

o Ravvedimento breve:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

o Ravvedimento medio:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

o Ravvedimento lungo:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato successivamente al novantesimo giorno e

fino ad un anno dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

9. Al fine di sanare la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui al comma 8, il concessionario deve versare contestualmente la somma complessiva determinata sommando fra loro i seguenti importi:

- o il canone omesso o parzialmente o tardivamente versato;
- o la sanzione, determinata sulla scorta del precedente comma 8;
- o gli interessi di mora calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

10. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 12,00 (euro dodici/00).

11. In caso di motivata richiesta da parte dell'interessato, anche per esposizioni pubblicitarie abusive, e per canoni non regolarizzati di importo superiore ad € 1.500,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi), possono essere concessi pagamenti rateali mensili, maggiorati di interessi legali, come di seguito riportato:

- o Per importi da € 1.500,00 ad € 7.500,00, n. 12 rate mensili;
- o Per importi da € 7.501,00 ad € 12.500,00, n. 24 rate mensili;
- o Per importi da € 12.501,00 ad € 20.000,00, n. 36 rate mensili;
- o Per importi superiori ad € 20.000,00, n. 48 rate mensili;

Al contribuente potrà essere rilasciata nuova autorizzazione per esposizioni pubblicitarie soltanto dopo che lo stesso abbia eseguito il pagamento almeno della 1° delle rate concesse, e, nei casi di importi dovuti superiori ad € 7.500,00, dopo aver stipulato una polizza assicurativa o bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento, da svincolare solo ad avvenuto totale pagamento del debito oggetto di rateizzazione.

#### **Art. 29 - Prescrizione**

I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di entrate patrimoniali sono stabiliti dalla Legge.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 30 - Norma transitoria**

1. In attesa della pubblicazione dei nuovi modelli di versamento, i versamenti del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere effettuati con normale modello di conto corrente postale.
2. Le autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente al presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare e con il pagamento del canone stabilito dall'Ente. Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di revocare il provvedimento amministrativo nell'eventualità che vi siano contrasti con le disposizioni contenute nel regolamento.
3. Al fine di garantire l'adeguamento dei contratti di concessione del servizio in atto, alla luce del mutato assetto normativo, è fatta salva la possibilità per le parti di revisionare le condizioni contrattuali, ed è assicurata al concessionario la facoltà di recedere dal contatto.
4. I titolari degli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati, e non rispondenti alle norme recate dal presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi, fatte salve le deroghe di cui all'art. 23, comma 6, del Codice della Strada. Gli stessi soggetti di cui al precedente capoverso dovranno inoltrare apposita richiesta di autorizzazione qualora tale adeguamento preveda la collocazione in altro luogo, ovvero preveda una sostanziale ridefinizione dello stesso impianto pubblicitario. Comunque, entro e non oltre 3 anni dalla data di approvazione delle presenti norme regolamentari (comma 1 dell'art. 58 del D.P.R. 495/92), l'adeguamento dovrà essere attuato.
5. Gli impianti pubblicitari non muniti di autorizzazione ed esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, potranno essere mantenuti previa richiesta di sanatoria da inoltrarsi entro 3 mesi da tale data, solo se rispondenti alle norme regolamentari.
6. I mezzi non autorizzati per i quali non sia intervenuta richiesta di mantenimento, ovvero questa non sia stata

rilasciata nei termini di cui al precedente comma, dovranno essere rimossi definitivamente entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e spese del proprietario. In caso di inadempienza provvederà l'Amministrazione Comunale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

#### **Art. 31 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 507/1993 smi, al D.Lgs. n. 446/1997 smi, al D.Lgs. n. 285/1992 smi (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 smi, nonché al Regolamento dell'Arredo Urbano del Comune dell'Aquila ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Aquila n. 51/2003, come successivamente aggiornato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57/2005, n. 71/2006, n. 52/2007, n. 56/2012 e n. 25/2017.

**Gruppo A — AFFISSIONI SEMPLICI** – Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "affissioni semplici", manifesti o locandine cioè posti in opera direttamente quali "affissioni a muro", "affissioni precarie", "affissioni nelle vetrine" e "affissioni su supporti deteriorabili" ovvero su elementi ad hoc in aggancio o appoggio ad altri elementi presenti in ambito urbano e nel territorio. Nell'ambito del presente Gruppo, si distinguono:

- a) Affissioni a muro - Sono da considerarsi abusive, in base all'art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/92, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro, collocati fuori e dentro i centri abitati.
- b) Affissioni precarie - In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio su monumenti e fontane, su alberi e siepi o altro, ovvero in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.
- c) Affissioni sulle vetrine - E' consentita l'affissione sulla superficie vetrata degli esercizi commerciali per l'apposizione di manifesti e/o locandine di durata temporanea.
- d) Affissioni su supporti deteriorabili - Quei mezzi, sistemi e tipologie d'impianto pubblicitario collocati in appoggio o in aggancio, su elementi quali recinzioni, steccati e cancellate, a terra, o su altri elementi, comunque fissi, presenti in ambito urbano e nel territorio, a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Codice della Strada, possono essere autorizzati per una installazione di durata esclusivamente temporanea. I supporti deteriorabili sui quali vengono sovrapposti manifesti cartacei collocati su recinzioni a "giorno" o su rete metallica, steccati o simili e cancellate, non devono superare il margine superiore della recinzione stessa. La superficie massima copribile non deve essere superiore al 30% della recinzione prospiciente la strada.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione alla collocazione di manufatti pubblicitari su proprie strutture o su proprie aree, per periodi di durata temporanea, solo per soluzioni progettuali e coordinate che dovranno illustrare la tipologia formale e tecnica degli impianti, nonché la loro collocazione nel territorio comunale, opportunamente identificata in mappa. Tali tipologie d'impianti, collocati lungo le strade, per il posizionamento devono essere assimilati alle affissioni su plance.

**Gruppo B — AFFISSIONI SU PLANCE** - Tutti mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario realizzati allo scopo di contenere messaggi pubblicitari effettuati con manifesti o locandine e definibili come "affissioni a plance", cioè posti in opera indirettamente tramite "plance di affissioni a muro", "plance di affissioni autoportanti", "plance di affissioni a bacheca", "plance di affissioni variabili" e "collage affissionali giganti".

- a) Affissioni su plance a muro - Manufatto monofacciale su supporto murario che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizioni di manifesti cartacei; la forma e le dimensioni devono essere coordinate e studiate per una corretta collocazione all'interno di superfici e/o riquadrature murarie atte a garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante. Le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100 cm, 100x140 cm, 200x140 cm (orizzontali e verticali), o 300x600 cm (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori, a patto che venga garantita una corretta impaginazione. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute ad incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o in fusione di ghisa con forme tradizionali per le zone A del P.R.G., mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale in tutte le altre zone dovranno essere caratterizzati da linee materiali più attuali e moderni.

Sui muri di recinzione che delimitano esercizi industriali, artigianali e commerciali si possono inserire plance per affissioni, sullo sviluppo del muro verso la pubblica via. La superficie massima dovrà essere inferiore al 50% della superficie totale che prospetta sulla strada, mentre l'altezza delle plance non potrà superare quella del manufatto edilizio preesistente. Le plance a muro potranno avere una sporgenza massima di cm. 10,00. Non sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte.

Sono vietate le plance poste su recinzioni "a giorno" o su rete metallica, steccati o simili sia a carattere stabile o provvisorio.

b) **Affissioni su plance autoportanti** - Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei. Le dimensioni consentite sono modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100 cm, 100x140 cm, 200x140 cm (orizzontali e verticali), o 300x600 cm (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori, a patto che venga garantita una perfetta impaginazione.

Tutte le plance devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionata a non meno di m. 1,00 dal piano stradale e ad un'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a m. 6,00.

Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma dovranno essere progettati e realizzati nelle opportune forme idonee allo scopo.

L'installazione "bifacciale" è consentita a condizione che nel fronte retrostante la plancia, da un confine di proprietà o da un muro, vi sia una distanza non inferiore a m. 2,00.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato oppure in fusione di ghisa con forme tradizionali per quelli installati nelle zone A del P.R.G. mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale in tutte le altre zone dovranno essere caratterizzati da materiali più attuali e moderni.

c) **Affissione a bacheca** - Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno, o posto in aderenza ad una parete. E' finalizzato alla diffusione di messaggi di comunicazione sociale, culturale o politica tramite apposizione di manifesti, giornali o locandine. Possono essere realizzati con strutture a telaio semplice o apribile a compasso, con rete, vetro o plexiglass di protezione.

L'autorizzazione per l'apposizione di bacheche è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto ad Enti, Associazioni e/o Enti per attività di pubblico interesse.

L'installazione di tali sistemi è consentita in ogni parte del territorio comunale a patto che non danneggino, nella loro collocazione, il decoro architettonico-ambientale e si inseriscano in piena armonia formale con l'intorno fisico in cui si andranno a collocare attenendosi strutturalmente a quanto contemplato dal Regolamento dell'Arredo Urbano.

Non potranno avere dimensioni superiori a 100x140 cm (intesi in posizione sia orizzontale che verticale). Dovranno attenersi a quanto prescritto dal presente Regolamento per le affissioni su plancia a muro, se ancorate a parete, o alle norme per le affissioni su plancia autoportante, se provviste di struttura di sostegno autoportante o ancorate direttamente a terra.

d) **Affissioni variabili** - Non rientrano in un formato standard, possono essere assimilate per forme, dimensioni, ancoraggi e collocazione alle tipologie ad esse più simili (comunque inferiori a mq. 18,00). Le plance di affissioni variabili devono essere collocate su supporti fissi, non deperibili, ancorati su strutture stabili non precarie, debitamente autorizzate che devono, in ogni caso, garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.

e) **Collage affissionali giganti** - Possono essere realizzati collage affissionali giganti a più fogli, su telaio autoportante od ancorati a struttura muraria, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le affissioni su plance a muro o autoportanti, in situazioni, occasioni e luoghi adatti, solo dopo aver valutato la documentazione di progetto.

Condizioni essenziali per l'approvazione di collage affissionali giganti, sono che il soggetto ed il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nell'architettura, nel paesaggio urbano e/o naturale e che vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato.

#### Ubicazione e zonizzazione

Nelle zone A del P.R.G. sono ammissibili solo impianti collocati sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada.

Le plance a muro non devono essere superiori a mq. 18,00, mentre le plance autoportanti non devono essere di dimensioni superiori a mq. 6,00.

Le plance a muro possono essere collocate in aderenza senza distanza fra di loro, mentre le plance autoportanti, con dimensioni massime di 140x200 cm, possono essere collocate fra di loro ad una distanza non inferiore a m. 3,00, e

se poste perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli a m. 5,00.

La distanza dagli impianti semaforici e dalle intersezioni dovrà essere non inferiore a m. 25,00.

Le plance autoportanti dovranno essere posizionate ad una distanza minima di m. 1,5 dal limite della carreggiata o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.

#### Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

In caso di collocazione lungo le strade e le relative fasce di pertinenza, poste in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e/o poste in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque in allineamento con la segnaletica stradale, le plance dovranno rispettare le seguenti norme:

1. la distanza fra gli stessi impianti e gli altri mezzi pubblicitari, nonché dai segnali stradali dovrà essere non inferiore a m. 5,00;
2. dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, la distanza non dovrà essere inferiore a m. 10,00;
3. dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi la distanza non dovrà essere superiore a m. 10,00;
4. dagli impianti semaforici e dalle intersezioni la distanza non dovrà essere inferiore a m. 25,00.

Le plance autoportanti poste sia parallele che perpendicolari od oblique al senso di marcia dei veicoli, dovranno essere posizionate ad una distanza minima di m. 1,5 dal limite della carreggiata, o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.

**Gruppo C — CARTELLONISTICA** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili generalmente come "cartellonistica" ivi compresi i "cartelli", i "totem pubblicitari", i "teloni tesi", la "pubblicità dinamica", gli "indicatori (segnali) direzionali turistici e territoriali ed a carattere economico", le "transenne parapetonali, "trompe l'oeil" e le "supergrafiche" e "murales".

a) **Cartelli** - Si parla di cartelli per tutti quegli impianti pubblicitari bifacciali o monofacciali supportati da un'ideale struttura di sostegno, ovvero opportunamente agganciati a superfici murarie, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente, senza la sovrapposizione di altri elementi. Utilizzabili su di uno o entrambi i lati anche per messaggi diversi. Ove è consentito, all'interno dei centri abitati, i cartelli non potranno superare la superficie utile di mq. 18,00 per ogni lato di affaccio. Dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano stradale e ad un'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a m. 6,00 eccetto per quei cartelli che, ove concesso, risultano in aderenza ed ancoraggio a strutture murarie od impalcature di cantiere.

Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo. Non sono ammesse collocazioni di manifesti su cartelli anche se questi non sono provvisoriamente utilizzati.

Tutte le tipologie possono essere realizzate con tecnologie e sistemi sia "non luminosi" che "luminosi", illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo e pericolo per la circolazione, in base a quanto specificato dall'art. 50 del D.P.R. 495/92, alle condizioni del quale il Comune dell'Aquila si attiene anche per le installazioni degli impianti pubblicitari luminosi collocati dentro i centri abitati. La collocazione di qualunque impianto con le parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a m. 2,5 da terra.

#### Ubicazione e zonizzazione

Nelle vie e piazze delle zone A del P.R.G. ed in prospicenza di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e lungo i porticati sono vietati tali impianti a meno di un loro dimostrato impatto e di una loro particolare accurata realizzazione.

Nel resto del territorio è possibile realizzare anche nuove tipologie, diverse da quelle esistenti e soluzioni particolari anche per segnalare attività private commerciali, artigianali o di servizio nel pieno rispetto del Codice della Strada.

#### Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. I cartelli di qualsiasi dimensione posti sia paralleli che perpendicolari od obliqui al senso di marcia dei veicoli dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m. 1,50 dal limite della carreggiata, o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.
2. I cartelli dovranno rispettare le distanze di cui all'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/92, e le seguenti previsioni:
  - o la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali stradali dovrà essere non inferiore a m. 25,00;
  - o una distanza dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie pari a m. 50,00;
  - o una distanza dal vertice dei raccordi verticali e concavi e convessi pari a m. 50,00;
  - o una distanza dagli impianti semaforici e dalle intersezioni non inferiore a m. 25,00;
  - o per i cartelli installati su beni privati vale quanto stabilito dai precedenti punti 1),2),3),4) relativamente alle distanze da rispettare considerando i corrispondenti punti sul fronte stradale le proiezioni degli stessi cartelli. Le distanze da rispettare si intendono diminuite della stessa misura che il cartello ha dal fronte stradale;
  - o le norme di cui al presente punto 2 e le disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, lettera c) del D.P.R. 495/1992, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), non si applicano per cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal limite della sede stradale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, semprechè non siano ravvisati dall'Ente Locale, possibili pericoli per la sicurezza stradale (veicolare e pedonale).

b) Totem pubblicitari - Sono da considerarsi tali i manufatti che per forma e dimensione risultano collocati direttamente a terra, ovvero sostenuti da una base saldamente fissata a terra. Possono avere dimensioni variabili di altezza, larghezza e profondità e superficie libera con un massimo di tre lati di affaccio. Il pannello più basso deve essere collocato ad un'altezza minima da terra di m. 1,00, ed in ogni caso l'altezza non deve ostacolare la visuale degli automobilisti, comunque ogni pannello non deve superare le dimensioni in altezza di m. 1,00.

Nel complesso potranno avere un'altezza minore o uguale a m. 3,00, larghezza e profondità minore o uguale a m. 1,5 e superficie pubblicizzata inferiore a mq. 4,5 per ogni lato di affaccio.

Per quanto attiene il posizionamento entro i centri abitati, possono essere collocati nelle vie pedonali, nei marciapiedi ed in tutti gli spazi gravati da servitù di pubblico passaggio, purchè sia lasciato uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,5 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Sono assimilati per l'ubicazione lungo le strade ai cartelli.

c) Teloni tesi - Sono costituiti da teli in cotone impermeabile, cotone plastificato, o p.v.c., montato e teso su apposito telaio, in legno o metallo, tramite corde di nylon o di altro tipo, attraverso apposite linee di occhielli metallici inossidabili. Questi impianti collocati solo in ambiti provvisori dati in concessione per periodi a termine devono perciò essere rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa della attività pubblicizzata (ditte varie che eseguono lavori in corso d'opera nei cantieri edili). Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per la fattispecie dei cartelli. E' vietata la pubblicità in forma stabile o provvisoria con tali sistemi in tutte le zone A del P.R.G. eccetto che per la pubblicità nei cantieri edili, per i quali è consentito il rilascio dell'apposita autorizzazione per tutta la durata del cantiere come risultante dal relativo titolo edilizio; nelle altre zone non sussistono limitazioni particolari se non per quelle già dettate per i cartelli.

d) Pubblicità dinamica - Tali impianti sono costituiti da elementi e mezzi che nel loro complesso possono essere assimilati ai cartelli. La loro peculiarità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento. La cartellonistica pubblicitaria dinamica risulta soggetta all'art. 51, comma 11, del D.P.R. 495/92 che ne vieta la posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli

se aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti. E' vietato installare tale tipo di pubblicità in forma stabile in tutte le zone A del P.R.G. eccetto che per piccoli impianti aventi le dimensioni massime di mq. 6, 00 che richiedono un'installazione provvisoria per periodi limitati.

E' vietata in ogni caso la loro collocazione in prospicenza e/o nell'intorno visivo di edifici vincolati. Nelle altre zone del centro abitato è concessa la loro installazione solo in corrispondenza di parcheggi, autostazioni, luoghi interessati a manifestazioni sportive o comunque luoghi di proprietà e controllo pubblico sempre comunque nella piena salvaguardia del patrimonio architettonico ambientale e nel rispetto del Codice della Strada.

e) Indicatori (segnali) direzionali turistici di territorio ed economici- Elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una freccia che indica la direzione da percorrere (rettangolari comprensivi di freccia per quelli collocati nei centri abitati, mentre per quelli collocati fuori dai centri abitati hanno forma rettangolare ma con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata).

Per indicare le attività a carattere industriale, artigianale o commerciale all'ingrosso, solo se poste all'ingresso di queste, è permessa l'installazione di più impianti multipli. Altrimenti è permessa l'installazione, in vari punti del territorio comunale, di impianti aventi la sola funzione di indicare la direzione da percorrere per raggiungere la zona industriale, artigianale e commerciale stessa.

La collocazione delle "preinsegne" ovvero "di indicatori economici" relativi a singole attività di commercio e vendita al dettaglio, posti in luogo lontano o nei pressi dell'attività, possono essere installate in impianti multipli che non possono raccogliere più di sei preinsegne. Le dimensioni di detti indicatori possono variare da cm. 125,00 a cm. 130,00 di base e da cm. 25,00 a cm. 30,00 di altezza, e devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e, quindi riportare semplicemente il nome della ditta comprensivo di marchio o simbolo e la relativa freccia direzionale. Possono essere consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali.

L'eventuale ulteriore collocazione abusiva di indicazioni direzionali, eseguita da parte dei privati negli spazi vuoti, rende responsabile anche la ditta che gestisce l'intero impianto. Per evitare tale fenomeno si rende obbligatorio di predisporre appositi indicatori direzionali senza alcuna dicitura sino ad occupare il carico massimo autorizzato. Sono vietate le collocazioni fronte-retro degli indicatori a carattere economico posti cioè sul lato opposto al senso di marcia degli autoveicoli, in relazione alla scarsa fruibilità visiva ed al pericolo che potrebbe generarsi nel distrarre l'osservatore dalla guida; essi pertanto, andranno di regola posti sempre sul margine destro della strada rispetto al senso di marcia degli autoveicoli. Si potrà derogare tale regola solo nel caso tali impianti si collochino all'interno di aree di sosta, parcheggi od autostazioni.

Su tali impianti autorizzati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di collocare ulteriori segnali di interesse urbano o pubblico, mentre risulta in ogni caso il contrario (che si possano collocare, cioè indicatori direzionali a carattere economico su impianti installati dall'Amministrazione Comunale ed aventi esclusiva funzione di carattere di pubblico interesse od utilità). In occasioni di manifestazioni di interesse pubblico saranno autorizzate, di volta in volta dal Comune, la collocazione di indicazioni direzionali provvisorie sugli stessi.

In prossimità degli incroci viari delle zone industriali, artigianali e commerciali si prevede la collocazione solo di impianti indicatori a carattere economico di tipo multiplo con nove segnali; nelle restanti zone e punti di installazione sono consentiti indicatori singoli o multipli con meno di sei tabelle nel rispetto del Codice della Strada. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di obbligare, nel corso del tempo, i gestori o gli installatori, alla trasformazione degli impianti singoli in un impianto centralizzato multiplo, con spese da ripartirsi tra le Ditte proporzionalmente agli spazi occupati. Tale obbligo si costituirà norma di base per il rilascio delle nuove autorizzazioni ed anche in fase di adeguamento.

Oltre a quanto stabilito dagli articoli 126, 128 e 134 del D.P.R. n. 495/1992, la suddetta tipologia d'impianto pubblicitario è assimilabile per posizionamento ed uso ai cartelli con l'esclusione degli impianti direzionali multipli sopradescritti che potranno essere assimilati alle plance autoportanti.

Nelle zone A del P.R.G. sono consentite le installazioni di segnaletiche commerciali secondo un progetto unitario e coordinato da sottoporre all'attenzione della Amministrazione Comunale da parte di gruppi di Esercenti o Associazioni, pubbliche o private, al fine di giungere ad una convenzione che verifichi le tipologie proposte, la qualità degli impianti, i punti e le modalità di installazione, affinché vengano soddisfatte le esigenze di un inserimento ambientale armonico ed in accordo con quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento dell'Arredo Urbano.

f) Transenne parapetonali - Elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza compresa tra cm. 100,00 e cm. 120,00 da terra ed avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

Le transenne parapetonali potranno essere collocate soltanto in presenza di un marciapiede o di un'area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento, cioè al fine di impedire una loro collocazione solo in ragione della pubblicità supportata. Le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare cm. 100,00 di base e cm. 70,00 di altezza. Tali impianti possono collocarsi in ogni parte della città a patto che la conformazione strutturale e formale dovrà armonizzarsi con il contesto ambientale urbano. Possono essere collocate nelle intersezioni delle strade seguendo le direttive stabilite dal regolamento dell'Arredo Urbano.

g) Trompe l'oeil, supergrafiche e murali - Si possono autorizzare solo dove consentito, in quanti tali sistemi risultano essere in stretto rapporto con gli edifici od altri elementi architettonici (muri, facciate cieche...). Di massima essi sono concessi solo in luoghi adatti e dopo aver valutato attentamente la documentazione di progetto e le tecniche di realizzazione. Condizioni essenziali sono che il soggetto e il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nel paesaggio urbano e che vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato.

**Gruppo D - STRISCIONI - STENDARDI - BANDIERE - FESTONI** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie d'impianto pubblicitario definibile come "striscioni" e "stendardi" o "gonfaloni" oltre alla pubblicità tramite apposizione di "bandiere" e "festoni".

Elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura privi di rigidità mancanti di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse. Possono essere in tela di cotone impermeabile, di tela plastificata o in p.v.c. e comunque luminosi solo per luce indiretta.

Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli.

Per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio e ancoraggio) di porta lampade o lampioni ovvero di pali della luce o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto e calcolato per sostenere tali agganci. L'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti dei terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico. La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzanotte della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

L'esposizione di "striscione e stendardi" è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive agli stessi.

Il gonfalone è un elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali o di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; esso dovrà essere realizzato in p.v.c. telato o cotone impermeabilizzato serigrafato fermato da due supporti lineari rigidi. Privo di luce. Ancorato a pali della pubblica illuminazione o simili. Gli stessi dovranno essere unicamente delle dimensioni 100x140 cm e dovranno essere visionati preventivamente dall'ufficio autorizzante. Il gonfalone dovrà essere posizionato ad un'altezza tale che il bordo inferiore dello stesso non sia a meno di m. 3,00 dal piano del marciapiede o dalla banchina. Il sistema di fissaggio dovrà essere facilmente removibile e tale da consentire al gonfalone una rotazione su se stesso di almeno 90 gradi. L'installazione non dovrà assolutamente arrecare danno al palo della pubblica illuminazione: l'installatore ne sarà responsabile.

L'autorizzazione all'installazione è valida per 30 giorni e non è rinnovabile prima che sia trascorso un periodo pari all'esposizione autorizzata in precedenza. Le installazioni di gonfaloni autorizzate per la categoria speciale non usufruiscono della riduzione del 50% prevista dall'art. 21 del presente Regolamento e dall'art. 16 del D.Lgs. 507/1993.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa a balconi e nei parapetti degli stessi sotto forma di "festoni e bandiere" eccetto per brevi periodi in occasioni di manifestazioni temporanee e con forme e colori adatte all'ambiente architettonico e paesaggistico in cui andranno a collocarsi.

#### Ubicazione e zonizzazione

- a) Gli striscioni attraverso le vie del centro storico, non possono essere di norma ammessi, salvo quanto contemplato dal comma 4 dell'art. 14. Tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre zone in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive ovvero eventi di pubblico interesse.
- b) Gli standardi caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale possono essere inseriti anche nel centro storico ed anche su elementi architettonici, limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità privata, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia e la forma si adatti al contesto architettonico. I supporti (proprio, su un palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici, ecc...) siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare è ammessa l'apposizione di standardi per il lancio di iniziative commerciali al di fuori della zona "a" del P.R.G., ai sensi del comma 10 dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n. 610/1996.
- c) Le bandiere per la loro peculiarità sono sempre ammesse per occasioni temporanee o per limitati periodi festivi, tranne nel caso che essi siano installati per una sola attività commerciale, che richiede un giustificato progetto per il posizionamento. Sia le bandiere che gli elementi che le sostengono, realizzate con strutture calcolate al vento, colorate in modo da rispettare il decoro della città e posizionate in luoghi che non siano d'intralcio al traffico veicolare, devono essere poste, in situazione di riposo, ad un'altezza non inferiore ai m. 3,50 per le vie o zone pedonali e di m. 4,50 per le strade percorse da autoveicoli.
- d) I festoni possono essere inseriti anche nelle zone del centro storico ed anche su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità, purché la loro collocazione sia studiata attentamente in funzione di ogni particolare. Si possono accettare soluzioni anche trasversali alle strade, adatte a particolari periodi legati a particolari manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento. In tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,1 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzera della via, e perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

#### Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- o la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali stradali sarà di m. 12,5;
- o una distanza dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie di m. 50,00;
- o una distanza dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi di m. 50,00.

**Gruppo E - PUBBLICITA' E ARREDO URBANO** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "impianti di pubblicità o propaganda tramite elementi di arredo urbano" sono identificabili come "pubblicità nei cestini e nei cassonetti portarifiuti", ovvero nelle "campane di raccolta differenziata", "pubblicità nelle cabine telefoniche", "pubblicità negli orologi, termometri e/o barometri", "pubblicità sull'arredo urbano" (panchine e fioriere), "pubblicità nei bagni pubblici" e nelle "fermate e pensiline bus".

Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano e che nell'insieme svolgono, anche in parte, una funzione di pubblico interesse. Non sono autorizzate collocazione di mezzi pubblicitari inseriti su fioriere, orologi, termometri o barometri, cassonetti, cestini per rifiuti, campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, panchine, se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata, in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare le tipologie degli elementi di arredo urbano con funzione di mezzo pubblicitario da collocare in una o più aree urbane e da sottoporre a bando di gara e relativa convenzione per l'installazione e la gestione di tali impianti.

Tali impianti si uniformeranno a quelli che per tipologia, forma, dimensione e caratteristiche risulteranno ad essi più simili (i cartelli, le plance o altro) e comunque andranno considerati per la loro qualità d'inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e successivamente di quest'ultimo con il contesto urbano circostante. Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche per iniziativa privata, purché basate su programmi, sistemi e mezzi congruenti all'interesse collettivo e che comunque saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte degli organismi pubblici di competenza; in questo caso tali inserimenti saranno regolati da un'apposita convenzione tra il soggetto privato ed il Comune dell'Aquila. Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni d'inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto in cui andranno a collocarsi.

L'installazione di tali mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade, è condizionato al rispetto delle norme espresse dal Codice della Strada ed alle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione, tranne nei casi in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie d'esposizione inferiore ad un metro quadrato, in questo caso infatti non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Dentro i centri abitati essi andranno posizionati ad una distanza minima dal limite della carreggiata secondo i criteri che verranno stabiliti, a seconda delle tipologie d'impianto, nel bando di gara e/o nella convenzione tra Privato e Comune.

I cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari ma solo l'indicazione del servizio oggetto di convenzione e l'eventuale logo e nome dello sponsor. Per sponsor si intende quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere o manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo e il nome dello sponsor possono essere apposti in modo che siano visibili dallo spazio pubblico e di uso pubblico e fino ad un massimo di tre volte per ogni spazio verde. Il cartello contenente l'indicazione non deve superare la superficie complessiva di 1000 cmq ed i riferimenti dello sponsor in esso contenuto la superficie di 300 cmq.; l'installazione deve risultare eseguita da apposita convenzione stipulata sotto il diretto controllo dell'Ente Locale. La pubblicità così effettuata non è soggetta al pagamento del canone di cui al presente regolamento (ex art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993).

**Gruppo F - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "segni orizzontali reclamistici" apposti direttamente sulla superficie del piano stradale o su piste di impianti sportivi o su superfici erbose.

Riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, o su manti erbosi o su piste di impianti sportivi, con verniciatura o quant'altro, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici solo in occasione di eventi del tutto eccezionali, di manifestazioni pubbliche o sportive che ne giustificano il loro provvisorio inserimento.

Non vi sono limitazioni particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada e sulle superfici degli impianti sportivi stessi. Nelle superfici stradali devono essere realizzate in materiali rimovibili ma ben ancorati e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli stessi in base all'art. 49, comma 6, del D.P.R. 495/1992. Non esistono particolari divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi all'interno di aree ad uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere. Si consiglia comunque, qualora siano soddisfatte le considerazioni sopra elencate, di evitare tali forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone ad alto valore urbano.

**Gruppo G — INSEGNE** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "insegne di esercizio", le scritte, le tabelle e simili, a carattere stabile esposte esclusivamente nella sede di esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, d'arte o professione che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

Appartengono a questo gruppo tutti i mezzi pubblicitari direttamente collegati al luogo ove si svolge l'attività o l'esercizio economico cui la pubblicità fa esplicito riferimento ovvero tutti quei sistemi e mezzi pubblicitari che si

collocano nelle aree di pertinenza delle attività, in appoggio o in aderenza a manufatti architettonici od a luoghi strettamente connessi all' architettura.

**Gruppo H - PUBBLICITA' SUI VEICOLI** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "pubblicità sui veicoli" e "pubblicità temporanea allestita sui veicoli".

La pubblicità sui veicoli, effettuata in modo non luminoso o con pellicole rifrangenti, deve attenersi a quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992.

Pubblicità temporanea allestita sui veicoli - quelle tipologie d'impianto pubblicitario che possono essere collocati in appoggio o in aggancio o comunque fissati sui cassoni di qualsiasi tipo di veicolo. Tale manufatto è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici o tramite sovrapposizione di manifesti cartacei, o direttamente senza sovrapposizione di altri elementi. Non devono creare disturbo e pericolo per la circolazione nel pieno rispetto del Codice della Strada. La suddetta tipologia d'impianto, è assimilabile per posizionamento ai cartelli, quando vengono parcheggiati nelle proprietà private limitrofe alle strade ovvero quando sono parcheggiati in aree pubbliche non specificatamente stabilite come soste autorizzate.

**Gruppo I — PUBBLICITA' FONICA** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "Pubblicità fonica".

Per la pubblicità fonica valgono le disposizioni di cui all'art. 59, del D.P.R. 495/1992, e quelle di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La diffusione di messaggi fonici con qualsiasi specie di suono, atta a richiamare l'attenzione, sia negli esercizi commerciali, nelle sale giochi e altro che prospettano la pubblica strada, che quelli ambulanti dislocati in qualsiasi parte della città, sono rigorosamente vietati se non autorizzati. E' consentita la diffusione di musica tale da non superare limiti di esposizione al rumore ed arrecare disturbo.

**Gruppo L - ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie d'impianto pubblicitario che si vengono a collocare nelle "Stazioni di Servizio e nelle aree di Parcheggio" in ancoraggio a "Edifici" non essendo di esercizio, nei "Cantieri Edili" o in presenza di "Chioschi e nelle Edicole". Inoltre, per tutti quei mezzi pubblicitari a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., la collocazione nel contesto ambientale dovrà essere ricondotta per analogia d'ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate.

a) Nelle autostazioni e nei parcheggi - Premesso che nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie d'impianti pubblicitari, essi dovranno in maniera prioritaria rifarsi alle limitazioni dell'art. 52, del D.P.R. 495/1992. Nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio posti lungo le strade urbane di scorrimento e nelle strade urbane di quartiere, il Comune dell'Aquila prevede che possano essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 18% della superficie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso.

Per la pubblicità abbinata alla fornitura di servizi, a patto che tali mezzi non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata ed uscita nella zona di parcheggio o dell'autostazione (ad eccezione delle insegne relative all'esercizio dell'autostazione o di segnalazione del parcheggio), possono essere installati totem pubblicitari (anche luminosi), così come mappe della città (luminose e non), od altri sistemi e mezzi pubblicitari, inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio d'informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova, ovvero come servizio sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici. In ogni caso tali inserimenti devono essere valutati attentamente nelle aree del centro storico e di ristrutturazione delle frazioni ed ambientali di maggiore interesse.

b) Pubblicità sugli edifici - Premesso che, per quanto riguarda la pubblicità, qualora questa sia collocata sugli edifici in cui è situata l'attività stessa, essa dovrà attenersi a quanto specificato nelle norme regolamentari delle insegne di esercizio. Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, si stabilisce che è vietata l'installazione, di tali impianti pubblicitari, su tutti gli

edifici del centro storico e delle zone di ristrutturazione delle frazioni, mentre saranno consentite fuori da queste zone e su fabbricati non residenziali (con preventiva autorizzazione della proprietà o del condominio), sulle coperture piane e/o sui fronti architettonici qualora siano riscontrate idonee forme atte a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme. Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico-ambientale urbano e/o paesaggistico, tenendo in debito conto l'approccio visivo prospettico mentre la loro collocazione dovrà comunque attenersi alle modalità di installazione dei mezzi pubblicitari di esercizio.

Su "frontespizi ciechi" privi di decori e segni particolari di progetto, possono essere ammessi impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni a condizione che tutto lo spazio disponibile, percepibile dalla pubblica via, sia coinvolto in un progetto che definisca la massima porzione occupabile e non si proceda per successive applicazioni casuali. La sporgenza dell'impianto non potrà essere superiore a cm. 10 solo in caso di affaccio diretto su suolo pubblico. Possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con le tecniche della "pittura murale", dipinta anche con effetti "trompe l'oeil", a seconda dei casi, in relazione alla situazione edilizia ambientale. Trattandosi di interventi che modificano la situazione architettonica ed ambientale essi vanno assoggettati a regolare e completa procedura.

- c) Pubblicità nei cantieri - Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili. In tali situazioni, comunque, devono presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale, che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico.

Sulle recinzioni di cantiere è possibile installare, oltre che direttamente, affissioni semplici, anche plance per affissioni, cartelli o teloni tesi in ancoraggio alla recinzione stessa, al muro o autoportanti (in ogni caso in aderenza all'edificio in costruzione o in ristrutturazione per tutta la sua altezza, od alla perimetrazione dell'area di cantiere) senza limitazione di dimensioni, durante tutta la durata dei lavori (con autorizzazione quindi limitata nel tempo e che comunque non può eccedere la durata del titolo edilizio all'effettuazione dei lavori edili), a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Codice della Strada.

L'installazione dei teloni tesi nei cantieri edili può essere consentita come pubblicità annuale per tutta la durata dei lavori, non potendo eccedere comunque la durata del relativo titolo edilizio.

- d) Pubblicità nei chioschi e nelle edicole - Sono ammesse insegne di ogni tipo purché di ridotte dimensioni ovvero proporzionate alle dimensioni volumetriche e di ingombro del manufatto ed al fine di evitare ridondanze visive con l'intorno paesaggistico e/o urbano in cui i collocano. Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna. Sono vietate segnalazioni visive eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

- o allestire il proprio banco, casotto, chiosco, vetrina o carrettino con decoro;
- o mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ecc.
- o evitare qualsiasi appoggio ai muri e relativa distesa di corde e ferri,
- o contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati nella concessione;
- o non dovranno in nessun caso appoggiare nulla se non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni pubblici od altri manufatti accessori di carattere urbano.

#### **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Nelle zone del centro storico e nelle zone di ristrutturazione delle frazioni sono ammissibili solo impianti pubblicitari collocati sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e, secondo un progetto, che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada.
2. E' vietata l'apposizione di qualunque tipo di pubblicità su tutto il territorio comunale, sulle opere d'arte, sugli edifici d'importanza monumentale, sulle fontane e su ogni genere di piante da fusto, arbusti e siepi ed altro,

ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

3. E' altresì vietata ogni tipo di pubblicità su terrazze, balconi, tetti all'interno delle mura cittadine.
4. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno risultare rifiniti accuratamente, sia quando questo è esposto alla pubblica via che in caso contrario. Tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, devono essere posti in opera in modo da essere visibili e non intralciati da alcun ostacolo fisso che ne impedisca la totale o parziale vista; nel caso alcuni impianti non risultino conformi a tale regola, può essere inoltrata richiesta di ricollocazione ovvero essi andranno rimossi.
5. Gli "annunci funebri" andranno rimossi dai luoghi non degni del messaggio commemorativo e ricollocati su impianti realizzati "ad hoc" e collocati in punti strategici od in aree di competenza pubblica quali chiese, uffici pubblici generali o di quartiere, aree pedonali, vicino le scuole, vicino ai cimiteri, conventi ed anche alle piazze ed a luoghi di ritrovo.
6. Negli impianti sportivi e ricreativi pubblici o privati (stadi e campi sportivi, centri di ricreazione, circoli sportivi, palestre e palazzetti dello sport, quartieri fieristici teatri o centri congressi) la ditta o la società sportiva o l'Ente di gestione degli impianti stessi, qualora l'Amministrazione Comunale lo richieda, dovranno presentare un progetto di pianificazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di durata annuale (per 365 giorni), provvisorio (da 7 a 15 giorni) o temporaneo (meno di 7 giorni).
7. I gestori dei cinema, dei teatri o di altri esercizi di pubblico spettacolo, potranno presentare un progetto d'installazione di impianti di affissione dei manifesti e/o delle locandine, su plance a muro o su plance autoportanti delle stesse tipologie di quelle esistenti. Tale progetto dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale e fatto oggetto, in forma di allegato, per la stipula della relativa convenzione di messa in opera di tali impianti.
8. L'esenzione dal pagamento del CIMP prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che testualmente richiama la disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI****Art. 33 - Oggetto**

Il presente titolo disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune dell'Aquila, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

**Art. 34 - Definizione di suolo pubblico**

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo, compreso relativo soprassuolo e sottosuolo, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi includendo le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del cento abitato individuato a norma del Codice della Strada.

**Art. 35 - Autorizzazione e concessione di occupazione .**

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato e gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all' art 42 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 36, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo mail o pec, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

**Art. 36 - Occupazioni di urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Settore Polizia Municipale che indicherà le eventuali prescrizioni ritenute utili. In ogni caso entro le 48 ore successive all'avvio dei lavori urgenti in questione, la pratica dovrà essere regolarizzata mediante deposito della domanda di autorizzazione e del pagamento del relativo canone come previsto dal successivo art. 53.

**Art. 37 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta in carta legale, va trasmessa o spedita alla Struttura Comunale competente, come di seguito riportato, con congruo anticipo e comunque almeno 60 giorni prima della data inizio occupazione per le occupazioni permanenti, ed almeno 15 giorni prima per quelle temporanee, e precisamente a:

- o Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Servizio SUAP, nei casi di occupazione sia permanente che temporanea finalizzata all'attività di vendita e/o somministrazione su suolo pubblico ai sensi del vigente Disciplinare delle attività produttive per lo sviluppo economico del Comune dell'Aquila, approvato con D.C.C. n. 39/2018;
- o Settore Polizia Municipale nei casi di richiesta licenza di esercizio passo carrabile;
- o Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport nei casi di occupazione di suolo pubblico permanente in genere, comunque non afferente ad attività di vendita e somministrazione né a passi carrabili;

- o Settore Equità Tributaria, Ufficio COSAP, nei casi di occupazione di suolo pubblico temporanea in genere, non afferente comunque ad attività di vendita e somministrazione;
2. La domanda deve contenere:
    - a. l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
    - b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza espressa in mq;
    - c. planimetria illustrativa delle aree che si richiedono;
    - d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
    - e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
    - f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, e del canone secondo le vigenti tariffe;
    - g. dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui al successivo art. 38, comma 8;
    - h. delega sottoscritta dal richiedente se al deposito della domanda e/o al ritiro dell'autorizzazione provvede un soggetto diverso dal richiedente;
    - i. ogni altra informazione dettagliatamente riportata nel modello di domanda predisposto dall'Ufficio competente allo specifico procedimento.
  3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### **Art. 38 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione**

1. Gli Uffici comunali competenti, così come riportati al comma 1 dell'art. 37, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo attraverso l'acquisizione di appositi pareri, rilasciano l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura del relativo spazio, le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione, nonché la quantificazione del COSAP e della tassa rifiuti dovute.
2. In presenza di più domande tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione o l'autorizzazione ad occupare viene accordata in base al criterio di priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute nello stesso giorno in base alla numerazione cronologica attribuita dal protocollo dell'Ente.
3. Nei casi di occupazioni di tipo temporaneo di competenza dell'Ufficio COSAP, le autorizzazioni sono rilasciate all'esito dell'acquisizione dei pareri formulati dalle strutture competenti, che, fatte comunque salve le diverse esigenze connesse alle peculiarità del singolo caso in esame, generalmente sono:
  - o Settore Polizia Municipale, che si esprime in merito alla congruità dell'occupazione con le prescrizioni di cui al Codice della Strada;
  - o Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport, che, nei soli casi di occupazioni riguardanti spazi verdi cittadini, ovvero tratti viari per periodi di occupazione superiori a giorni 30, rilascia apposito parere in ordine alla compatibilità delle occupazioni con i lavori di manutenzione programmati dallo stesso Settore;
  - o Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Servizio SUAP, interessato soltanto nei casi di necessità di verifica di licenze, posteggi isolati, ecc...;
  - o Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Unica Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e Comuni del Cratere, che, soltanto nei casi di occupazioni interessanti il centro storico cittadino e le aree ricomprese all'interno delle mura urbane, escluse comunque le fattispecie riconducibili ad attività edilizia, rilascia apposito parere ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 smi;
  - o Settore Ricostruzione Privata centro e Frazioni, che, soltanto nei casi di occupazione temporanea di suolo pubblico per finalità edilizie, rilascia apposito parere preventivo di cantierizzazione che la Ditta Interessata deve acquisire preliminarmente prima di trasmettere domanda all'Ufficio COSAP. Qualora detto parere preventivo di cantierizzazione rechi già i pareri di competenza dei Settori Polizia Municipale e Opere

Pubbliche, Ambiente e Sport, l'Ufficio COSAP al fine di semplificare il procedimento, procederà direttamente alla formulazione del provvedimento finale senza acquisire pareri già rilasciati, sempre che i termini indicati dalla Ditta nella richiesta di autorizzazione formulata all'Ufficio COSAP siano conformi a quelli espressamente riportati nel parere preventivo di cantierizzazione, pena in difetto l'attivazione del consueto iter autorizzatorio.

4. Entro il termine di giorni 15 dalla data di trasmissione della relativa domanda, l'Ufficio COSAP rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di competenza, quantificando contestualmente il canone e la tassa rifiuti dovute nel caso di specie.
5. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato, comunque, all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente Titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
6. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti;
  - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per finalità di pubblico interesse;
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
8. Al termine del periodo di consentita occupazione e qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti afferenti a tributi (es. TARI, TASI, IMU, ecc...), tributi minori (es. COSAP, CIMP, ecc...), e sanzioni amministrative inerenti alla materia dell'occupazione di suolo pubblico.
10. L'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
11. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento di Arredo Urbano. L'Autorità competente può disporre la sostituzione di strutture che non siano mantenute in buono stato o difformi dal suddetto Regolamento.
12. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione che intenda rinunciare all'occupazione, dovrà darne comunicazione scritta al competente Ufficio. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del Canone. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'inizio dell'occupazione, il titolare del provvedimento avrà diritto alla restituzione della sola quota di canone già versata riferibile al periodo di non occupazione. In entrambi i casi soprariportati, la richiesta di rinuncia ha efficacia dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente, ed a condizione che a tale data il suolo sia stato effettivamente sgomberato, così come deve risultare dall'attività di controllo del personale comunale preposto.
13. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, un iter semplificato da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relativamente a specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati.

#### **Art. 39 - Durata dell'occupazione**

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti e impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita autorizzazione.

### **CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **Art. 40 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni:
  - o difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione o concessione;
  - o che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o estinzione dell'atto medesimo.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. (L. n. 448/98).
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella dell'ultimo, si computa al fine della determinazione del periodo di abusiva occupazione e pertanto ai fini della quantificazione di sanzioni ed interessi dovuti.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e di cui al presente Regolamento, fatte comunque salve le previsioni stabilite dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere in tal senso. Decorso inutilmente detto termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei mezzi di ingombro.

#### **Art. 41 - Autorizzazione occupazione suolo pubblico per finalità edilizie**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori edilizi in genere, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla preliminare acquisizione del titolo edilizio afferente agli stessi lavori per i quali è richiesta l'autorizzazione COSAP.
2. Qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di apposito parere ex art. 21 del Codice della Strada, rilasciato dal competente Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport.

#### **Art. 42 - Occupazioni occasionali**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata complessiva superiore a 6 ore, fatta comunque salva l'acquisizione del parere rilasciato dal Settore Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 36.

#### **Art. 43 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

#### **Art. 44 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
  - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b. la violazione di norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo pubblico;
  - c. l'uso improprio dei diritti di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
  - f. il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

#### **Art. 45 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre modificabili e/o revocabili per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità riferibili ai pubblici servizi.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato il termine di quindici giorni per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati. Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo per il periodo non usufruito.

#### **Art. 46 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione rilasciati per l'occupazione permanente di suolo pubblico, sono rinnovabili tacitamente, salvo espressa rinuncia da parte del concessionario da comunicare entro il termine di 30 giorni antecedente alla data di scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rinnovo.

### **CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Art. 47 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

1. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa delle occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo, riguardanti il tracciato, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei sostegni, la qualità dei conduttori e simili.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'Arredo Urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti dette occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

#### **Art. 48 - Passi carrabili**

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (artt. 44 e segg. Del D.P.R. n. 495/1992, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante risultante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile, al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area in questione.

#### **Art. 49 - Mestieri girovaghi ed artistici**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

#### **Art. 50 - Banchetti per raccolta firme e fini umanitari**

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme a fini politici, vendita di biglietti o simili ad esclusivo scopo umanitario di durata non superiore a giorni quindici (15), sono subordinate alla preventiva comunicazione dell'occupazione all'Ufficio COSAP, mediante deposito di apposita domanda. Detta comunicazione va effettuata entro il termine di due giorni prima dell'occupazione e deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, fatte comunque salve le eventuali prescrizioni che verranno indicate dal Settore Polizia Municipale.
2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione di cui al presente articolo per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### **Art. 51 - Parcheggi di autovetture private**

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione da parte del Comune in favore dei soggetti privati gestori del parcheggio.

#### **Art. 52 - Affissioni e pubblicità**

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altri manufatti simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 53 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per le occupazioni suindicate viene stabilito che in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
2. Ai sensi di quanto disposto ex art. 63, comma 2, lett e) del D.Lgs. n. 446/1997 s.m.i, il presente Regolamento stabilisce che quando l'occupazione del suolo pubblico è correlata a lavori edilizi per effetto del sisma o, in ogni caso, risulta conseguente a calamità naturali, con apposita deliberazione la Giunta Comunale può stabilire la riduzione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, fino ad un massimo del 45% e ciò in aggiunta alla riduzione già prevista dall'art. 58 del presente Regolamento. Qualora l'occupazione risulti legata

ad anticipazioni delle cantierizzazioni per lavori edili, come disciplinate dall'esecutivo dell'Ente, quest'ultimo può stabilire una riduzione del COSAP dovuto sino ad un massimo del 85%. Dette agevolazioni sono limitate unicamente alle occupazioni effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza ed all'esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di detti eventi, purché i mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario commerciale. Nello stabilire le tariffe con le agevolazioni in questione, la Giunta può subordinare la fruizione del beneficio a prescrizioni d'interesse generale (es. riproduzione sull'intero ponteggio, con telo a grandezza naturale, dell'immagine del palazzo oggetto di recupero/restauro, immagini di promozione di eventi o della città ecc...). La durata dell'agevolazione è limitata al periodo di validità del titolo edilizio abilitativo.

#### **Art. 54 - Norma di rinvio**

Per tutte le predette tipologie nonché per quelle non previste nel presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari.

#### **Art. 55 - Istituzione del canone**

1. Il Comune dell'Aquila, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996, e secondo quanto disposto dall' art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, a far tempo dal 1.1.1999 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione ovvero da parte dell'occupante abusivo. Al riguardo si precisa che sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992.
2. E' fatta salva, ove prevista o applicabile, l'applicazione di altri eventuali canoni.

#### **Art. 56 - Criteri di imposizione**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone annuo è rapportato ai mesi di occupazione: per le occupazioni pari o inferiore ai 15 giorni, l'arrotondamento viene effettuato al mese precedente; per le occupazioni superiori ai predetti 15 giorni, l'arrotondamento viene eseguito per eccesso al mese successivo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione calcolate in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 4 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è il seguente:

##### **o I CATEGORIA**

Viale Crispi, Corso Federico II, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini, Via – Piazza e Portici di San Bernardino, Via G. Verdi, Piazza del Teatro, Via Castello, Piazza Regina Margherita, Largo Tunisia, Piazza Chiarino, Via Garibaldi, Via A. Bafile, Corso principe Umberto, Piazza Palazzo, Via delle Aquile, Via Camponeschi, Piazza S. Margherita, Via Cavour, Via Marrelli, Via Patini, Via Sallustio, Piazza Machilone, Largo S. Filippo, Via Tre Marie, Piazza Duomo, Via Roio, Via Indipendenza, Via Arcivescovado, Via del Suffragio, Via dei Ramieri, Piazza S. Marco, Piazza della Repubblica, Via S. Eusanio, Via C. Battisti, Via Monte Guelfi, Via S. Agostino, Villa Comunale, Via Fontesecco, Piazza Fontesecco, Via Sassa, Via Antonelli, Piazza V. Rivera, Piazza S. Biagio, Viale N. Persichetti, Via XX Settembre (da Viale Crispi a Via Fontesecco), Via Roma (da Viale Duca degli Abruzzi a Piazza V. Rivera).

o **II CATEGORIA**

Le vie, le piazze e le ulteriori aree ubicate all'interno del perimetro formato dalle antiche mura, oltre a Viale Collemaggio, Viale Caldora, Via Strinella, Viale Croce Rossa, Via Tagliacozzo, Viale Gran Sasso, Viale Ovidio, Viale Corrado IV, Viale Alcide De Gasperi, Viale XXV Aprile, Piazzale Stazione, Parco del Castello, Via XX Settembre (da Viale Corrado IV a Via Fontesecco).

o **III CATEGORIA**

Le altre vie, piazze ed aree di zone periferiche del capoluogo, non ricomprese nelle Categorie I e II ed altre località che distano meno di 10,00 Km dal capoluogo.

o **IV CATEGORIA**

Le vie, le piazze ed aree delle Frazioni non ricomprese nella Categoria III.

4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni della stessa natura facenti capo ad uno stesso atto di autorizzazione o concessione, il canone si determina sommando lo spazio complessivamente occupato con arrotondamento all'unità superiore.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché ad almeno dieci centimetri (10 cm) dal muro o da terra, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Nei casi di occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq), sia temporanee che permanenti, la superficie tassabile viene calcolata per intero sino a 1.000 mq, ed in ragione del dieci per cento (10%) oltre detta soglia. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

**Art. 57 - Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di richiesta di pagamento del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale importo senza l'aggiunta di interessi, aventi rispettiva scadenza al 28 febbraio - 31 maggio - 31 agosto e 30 novembre, e ciò qualora il canone da pagare ecceda € 258,23. Qualora l'occupazione abbia inizio dopo il 31 agosto, potranno essere effettuate due rate, sempre di uguale importo, la prima entro il mese di rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro il 30 novembre. Per le occupazioni che hanno inizio dal mese di novembre in poi, l'importo, sempre se superiore ad € 258,23, potrà essere versato in due rate, una con scadenza immediata e l'altra al termine dell'occupazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Per le nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato entro 15 giorni dalla data di inizio occupazione, prima del termine delle medesime e comunque prima del ritiro delle autorizzazioni stesse. Per le occupazioni temporanee è applicabile la rateizzazione di cui al primo comma del presente articolo per importi superiori ad € 258,23.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale su base annua.
5. Il canone riferito all'occupazione di suolo pubblico permanente è dovuto annualmente in assenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di rinuncia presentata per iscritto al competente Ufficio comunale, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini di cui

- al presente Regolamento. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto a pena di decadenza entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale.
  8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato per eccesso all'euro superiore.
  9. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con specifico Regolamento del SUAP, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese di febbraio oppure usufruendo del pagamento rateale con le scadenze previste dal comma 1, oppure, in alternativa, con rate a scadenza mensile a partire sempre dal mese di febbraio. Per le occupazioni permanenti delle aree mercatali, come sopra indicate, è riconosciuto un abbuono di n. 20 (venti) giorni annui, o frazione, sul totale dei giorni di effettiva occupazione, quale riconoscimento dell'impossibilità ad aprire a causa di avverse condizioni metereologiche.
  10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata all'Amministrazione, potranno effettuare il versamento del Canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali, mediante un versamento unico annuale anticipato, calcolato sulla base dei versamenti precedenti, salvo eventuale conguaglio.

#### **Art. 58 - Riduzioni**

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni patrocinate da Enti locali e riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e religioso, non comportanti comunque attività di vendita e/o somministrazione.
2. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Un ulteriore 20% di riduzione viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - è ridotta di un ulteriore 50%. In dette ipotesi di occupazione il relativo pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 57, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
7. Nei casi di occupazioni realizzate a mezzo di "Dehors" su aree private sulle quali sia stata costituita una servitù pubblica, si applica una specifica riduzione pari al 50% della tariffa base.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

#### **Art. 59 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

1. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, culturali, sportive e senza fine di lucro, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e ciò esclusivamente per il tempo necessario al montaggio, collaudo e smontaggio delle strutture necessarie a consentire lo svolgimento della manifestazione, che non potrà comunque eccedere complessivamente le 12 ore;
2. il commercio itinerante su aree pubbliche con sosta fino a 120 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento SUAP;
3. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze

civili e religiose;

4. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
5. le occupazioni occasionali di cui all'art. 42 del presente Regolamento;
6. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
7. le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
8. le occupazioni effettuate a mezzo di taxi muniti di apposita licenza;
9. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili;
10. le occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
11. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative sindacali e a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i cinquanta metri quadrati;
12. le occupazioni per le quali l'importo complessivamente dovuto dal concessionario non ecceda € 12,00 (euro dodici/00) per ogni atto di autorizzazione o concessione;
13. le occupazioni effettuate a mezzo di palchi in occasione di feste patronali per una superficie non superiore a 100 mq;
14. le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per specifiche finalità istituzionali di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
15. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
16. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
17. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
18. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
19. le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella prevista normativamente;
20. le occupazioni effettuate al fine di raccogliere fondi per la ricerca scientifica da parte di Associazioni riconosciute;
21. le occupazioni effettuate da Associazioni ed Istituti nell'ambito di manifestazioni promosse e coordinate dal Comune approvate ed autorizzate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, non comportanti attività di vendita e somministrazione;
22. le occupazioni realizzate dalle pensiline AMA;
23. le occupazioni realizzate con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, compresi quelli subappaltati dall'ASM;
24. le occupazioni effettuate con faretti, lampioni e telecamere per sistemi di sicurezza;
25. le occupazioni realizzate con cassette postali;
26. le occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie e pasquali.
27. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, l'esenzione totale o parziale del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP in favore di specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati.

#### **Art. 60- Inadempimenti e penali.**

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la penale pari al 30% del canone dovuto e non regolarizzato, da corrispondere unitamente agli interessi di mora ed alle spese occorrenti per la trasmissione di apposito atto di accertamento. Il Settore Equità Tributaria effettua le opportune verifiche sui versamenti e, nel caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette

a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, apposita intimazione ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone.

2. Tuttavia, prima che l'Ufficio competente abbia dato avvio al procedimento di recupero degli importi inadempiti, il concessionario può versare spontaneamente il canone dovuto utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità di seguito riportate:

**a. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:**

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia, il concessionario può sanare la propria posizione con il versamento di una sanzione pari ad 1/10 del minimo della sanzione edittale a condizione che la tardiva dichiarazione/denuncia sia trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, e che l'omessa presentazione della dichiarazione/denuncia non abbia comportato anche un omesso/parziale versamento.

**b. Ravvedimento per omesso/parziale/tardivo versamento del canone:**

o Ravvedimento sprint:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato entro 14 giorni dalla data di scadenza, la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, come di seguito riportato:

| GG ritardo | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sanzione % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

o Ravvedimento breve:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

o Ravvedimento medio:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

o Ravvedimento lungo:

Nei casi di omesso/parziale/tardivo versamento del canone sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% del canone omesso, o parzialmente o tardivamente versato;

3. Al fine di sanare la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui al comma 2, il concessionario deve versare contestualmente la somma complessiva determinata sommando fra loro i seguenti importi:
- o il canone omesso o parzialmente o tardivamente versato;
  - o la sanzione, determinata sulla scorta del precedente comma 2;
  - o gli interessi di mora calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
4. In caso di occupazione abusiva è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. E' prevista, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare della somma risultante dall'applicazione dell'indennità di cui sopra.
5. Qualora un soggetto violi più disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione nell'arco di un anno gli viene riconosciuta un abbattimento della sanzione come segue:
- o Fino a tre violazioni soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del 50%;
  - o Da quattro a nove violazioni soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del 200%;

- o Oltre dieci violazioni soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del 300%.
- 6. L'applicazione delle penali di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive con comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni.
- 7. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi o regolamenti, nonché per motivi di pubblico interesse.
- 8. Nel caso di pluralità di titolari dell'atto di concessione o autorizzazione o degli occupanti di fatto, il Canone e le maggiorazioni sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
- 9. Nei casi di canoni non pagati, anche per occupazioni abusive, e qualora l'ammontare complessivo di canoni, sanzioni ed interessi superi l'importo di € 2.000,00, in favore del contribuente richiedente possono essere concessi pagamenti rateali mensili, maggiorati degli interessi legali, come di seguito riportato:
  - o Per importi da € 2.000,00 a € 7.500,00 n. 12 rate mensili;
  - o Per importi da € 7500,01 a 12.500,00 n. 24 rate mensili;
  - o Per importi da € 12.500,01 a € 20.000,00 n. 36 rate mensili;
  - o per importi superiori ad € 20.000,01 n. 48 rate mensili.

Al contribuente potrà essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico solo dopo aver effettuato il pagamento almeno della 1° delle rate concesse, e, nei casi di importi dovuti superiori ad € 7.500,00, dopo aver stipulato una polizza assicurativa o bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento, da svincolare solo ad avvenuto totale pagamento del debito oggetto di rateizzazione.

#### **Art. 61 - Tariffe delle occupazioni permanenti**

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.
  - o I CATEGORIA € 27,8900
  - o II CATEGORIA € 25,1010
  - o III CATEGORIA € 22,3120
  - o IV CATEGORIA € 19,5230
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo, ivi comprese le occupazioni realizzate a mezzo di intercapedini, isolatori sismici ed altri manufatti finalizzati alla messa in sicurezza dell'edificio o dell'area sovrastante. Per ogni mq. e per anno.
  - o I CATEGORIA € 9,2967
  - o II CATEGORIA € 8,3670
  - o III CATEGORIA € 7,4373
  - o IV CATEGORIA € 6,5077
3. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.
  - o I CATEGORIA € 13,9450
  - o II CATEGORIA € 12,5505
  - o III CATEGORIA € 11,1560
  - o IV CATEGORIA € 9,7615
4. Per le occupazioni con passi carrabili costituiti direttamente dal Comune il canone di cui al precedente comma 3 è ridotto del 20% per la superficie sino a 10 mq, e del 10% per la superficie eccedente i 10 mq.
5. Per le occupazioni con distributore di carburante muniti di serbatoi si applica il canone di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, il canone è pari ad € 0,65 per ciascuna utenza. Detta tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero delle utenze è quello che risulta al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone in questione deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Art. 62 - Tariffe occupazioni temporanee**

1. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo comunale fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 gg.
  - I CATEGORIA € 10,2800
  - II CATEGORIA € 9,2600
  - III CATEGORIA € 8,23
  - IV CATEGORIA € 7,20
2. Il canone di cui al comma 1 è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al km lineare.
3. Per le occupazioni di durata superiore a giorni 30 le tariffe di cui al comma 1 sono aumentate di un ulteriore 30%.
4. Occupazioni temporanee tariffe ordinarie.
  - I CATEGORIA € 2,0700
  - II CATEGORIA € 1,8630
  - III CATEGORIA € 1,6560
  - IV CATEGORIA € 1,4490

#### **Art. 63 - Norma di rinvio**


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### **Art. 64 - Vigenza del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.



# Comune dell'Aquila



## CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA STRAORDINARIA

di I Convocazione

in Videoconferenza sulla piattaforma digitale Microsoft Teams,  
martedì 28 luglio 2020 - ore 10.30

- 5) Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

Città dell'Aquila  
Prot n° 0065512 del 24/07/2020

ENTRATA

Al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione


Alla Segreteria degli Affari Generali

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti dalla Segreteria Generale con Nota a prot. n°0064382 del 21/07/2020 aventi ad oggetto:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione.
- Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020
- Emergenza COVID-19 - presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019.

L'Aquila, 24 luglio 2020

Il Presidente



---

## ORGANO DI REVISIONE

---

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020".**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0064382 del 21.07.2020;
- Vista la delibera di G.C. n. 345 del 17.07.2020;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 40 del 21.07.2020 riportante l'approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020;

Considerata la mail trasmessa in data odierna dal Funzionario P.O. del servizio Tributi e Riscossioni attestante l'invarianza dei saldi di bilancio 2020 già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.133/2019.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020"


Segnala al Consiglio che si rende opportuna la trattazione della proposta di delibera di Consiglio numero provvisorio 41 di approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione" rispetto alla proposta in oggetto.

L'Aquila 24 luglio 2020

Antonino Ianeri

Angelo De Medio


Domenico Giardino





**Comune dell'Aquila**

Firmato da:  
LUZZETTI LUCIO  
Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.; IT  
Time reference set by user: 20-07-2020 13.17.04



Firmato da:  
biondi pierluigi  
Valid from: 28-06-2019 9.44.17 to: 28-06-2022 2.00.00  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Time reference set by user: 21-07-2020 11.12.39

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 345 del 17/07/2020**

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10.15, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

|            | <i>Nome</i>           | <i>Presenza</i> | <i>Nome</i>            | <i>Presenza</i> |
|------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Sindaco:   | Pierluigi Biondi      | Si              |                        |                 |
| Assessori: | 1. Raffaele Daniele   | Si              | 2. Carla Mannetti      | Si              |
|            | 3. Francesco Bignotti | No              | 4. Vittorio Fabrizi    | Si              |
|            | 5. Fabrizia Aquilio   | No              | 6. Fabrizio Taranta    | No              |
|            | 7. Fausta Bergamotto  | Si              | 8. Daniele Ferella     | No              |
|            | 9. Maria Luisa Ianni  | Si              |                        |                 |
|            |                       |                 | <i>Totale presenti</i> | <b>6</b>        |
|            |                       |                 | <i>Totale assenti</i>  | <b>4</b>        |

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.


Si precisa che gli assessori Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

---



## Comune dell'Aquila



### LA GIUNTA

Premesso:

- che **SC03 Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

### DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta **SC03 Settore Equità Tributaria** concernente: **"NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020."**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.




## **Comune dell'Aquila**

Del che è verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Lucio Luzzetti

**IL PRESIDENTE**  
Pierluigi Biondi






# Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio 40

del 21/07/2020



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

### PREMESSO CHE


- con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022, trasmesso al Consiglio Comunale ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020 è avvenuta la variazione al PEG 2020 a seguito dell'emergenza COVID 19;

### ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente modificato e integrato con l'art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il suddetto art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai commi 6 e 7, fissava allo 0,76% l'aliquota base dell'IMU ed allo 0,4 % quella per l'abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire la stessa aliquota base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

### ATTESO INOLTRE CHE

- con l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, era stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si



## Comune dell'Aquila

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- a norma dell'art. 1, c. 677, della suddetta Legge n. 147/2013, come modificato e integrato dall'art. 1, c. 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 68/2014, nel determinare le aliquote IMU e quelle relative alla TASI, l'Ente Locale era tenuto in ogni caso al rispetto del vincolo in base al quale, la somma delle aliquote di detti tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non doveva risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

### PRESO ATTO CHE


- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".

### DATO ATTO CHE

- dell'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, c. 739, della medesima legge stabilisce che "*L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, .....*";
- tale disegno si completa con la previsione del comma 780, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

### OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, c. 740, della medesima legge stabilisce che "*Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.*";




## Comune dell'Aquila

- l'art. 1, c. 741, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo comma 742 definisce che *"Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. ...."*;
- il susseguente comma 743 definisce invece che *"I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni."*
- i commi dal 745 al 747 stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

### OSSERVATO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 1, comma 748, della medesima legge *"l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 749, della Legge n. 160/2019, *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977"*;
- ai sensi dell'art. 1, c. 750, della medesima legge *"l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento"*;
- ai sensi dell'art. 1, c. 751, della medesima legge *"fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- ai sensi dell'art. 1, c. 752, della medesima legge *"l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- ai sensi dell'art. 1, c. 753, della stessa legge, *"per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento"*;



## Comune dell'Aquila


- l'art. 1, c. 744, della stessa legge prevede che "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";
- ai sensi dell'art. 1, c. 754, della medesima legge "per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

### CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, c. 756, della stessa legge prevede che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato."

### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 758 della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) .....
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;



## Comune dell'Aquila

- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 760, della Legge n. 160/2019, “Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”;
- il successivo **comma 761** prevede che “L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.”;
- il susseguente **comma 762** stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. . . . Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”;
- a seguire il **comma 763** statuisce che “Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, . . . . . In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.”;
- il successivo **comma 765** prevede che “Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate . . . . .”;
- il **comma 767** stabilisce che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
- il **comma 768** stabilisce che “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di



## Comune dell'Aquila


durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

### CONSIDERATO INFINE CHE

- Part. 1, c. 769 della Legge n. 160/2019 statuisce che “i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;
- il susseguente comma 770 stabilisce che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.....”;
- il comma 776 stabilisce che “Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;
- il comma 779, successivamente modificato dall'art. 138 del D.L. n. 34/2020, prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere all'approvazione degli atti relativi ai regolamenti, alle tariffe o aliquote relative all'IMU e alla TARI entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è attualmente fissato al 31 luglio, fatte salve le ulteriori proroghe disposte dal Governo centrale. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

### RIPORTATO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2014, modificata con successive deliberazioni consiliari n. 75/2015, n. 24/2017, n. 23/2018, n. 34/2019 e n. 124/2019, questo Ente ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione consiliare n. 125 del 23 dicembre 2019, sono state determinate le aliquote IMU per l'annualità 2020, come di seguito dettagliatamente riportato:
  - 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  - 0,56 per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della OPCM n. 3769/2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
  - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2 delle tabelle allegare al relativo Accordo Territoriale;



## Comune dell'Aquila

- 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare;
  - 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata e per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie C1, C/3, C/4, C/5 e da D1 a D9;
  - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- con la medesima deliberazione è stata inoltre confermata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista ex lege nell'importo di euro 200, spettante per i soli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dando atto nel contempo che la medesima detrazione avrebbe trovato applicazione anche per gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex lege, in presenza di alloggi regolarmente assegnati;

### RIPORTATO, ALTRESÌ, CHE


- con deliberazione consiliare n. 126 del 23 dicembre 2019, sono state fissate le aliquote TASI per l'annualità 2020, come di seguito dettagliatamente riportate:
- 0,25 per cento (2,5‰) aliquota base;
  - 0,10 per cento (1,0‰) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 0,20 per cento (2,0‰) aliquota fabbricati di categoria D/1, D/2, D/7 e D/8;
  - 0,20 per cento (2,0‰) aliquota fabbricati di categoria C/1 ricompresi nell'allegato B) Regolamento IUC (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicati nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) allo stesso Regolamento;

### PRESO ATTO CHE

- a seguito della soppressione della TASI, stabilita dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) non risultano più applicabili le relative aliquote stabilite con deliberazione consiliare n. 126 del 23 dicembre 2019 e che, di conseguenza, si rende necessario rimodulare le aliquote IMU 2020, in base a quanto previsto dalla normativa citata;

### PRESO ATTO INOLTRE CHE

- l'art. 177, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, ha stabilito che *“in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”*;
- il successivo comma 2 prevede che *“Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*;



## Comune dell'Aquila

### DATO ATTO CHE

- con apposita deliberazione n. 296 del 12 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato la IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, successivamente inviata al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, al fine di prevedere le risorse all'uopo stabilite per far fronte al minor gettito di cui all'art. 177, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;

### EVIDENZIATO CHE

- in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RITENUTO**, per le ragioni che precedono, di provvedere alla fissazione delle relative aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'annualità 2020, in quanto compatibili con le norme legislative e regolamentari in vigore;


**CONSIDERATO IN MERITO CHE**, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i comuni, soltanto a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, e che pertanto sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, anche, con l'adozione delle seguenti aliquote:

- **0,60 per cento per abitazione principale** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e **relative pertinenze** (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **0,10 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale;**
- **0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce);**
- **1,01 per cento per i terreni agricoli;**
- **1,01 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;**
- **1,01 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili);**

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.



# Comune dell'Aquila


## VISTI

- il D.P.R. n. 601/1973, n. 616/1977;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 77/2009, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 68/2014 e n. 160/2019;
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005 e n. 23/2011;
- i D.L. n. 557/1993, n. 39/2009, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 16/2014 e n. 34/2020;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2014, n. 75/2015, n. 33/2016, n. 24/2017, n. 23/2018, n. 34, n. 124, n. 125, n. 126, n. 132 e n. 133 del 2019;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 506/2019, n. 4, n. 5 e n. 153 del 2020;
- il Regolamento IMU vigente;

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di prendere atto che a seguito della abolizione dell'Imposta Unica Comunale IUC, stabilita dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), di cui all'articolo 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e quindi della soppressione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), **non risultano più applicabili le aliquote per l'anno 2020 già determinate, per questi ultimi due tributi, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 125 e n. 126 del 23 dicembre 2019** e che, di conseguenza, si rende necessario rimodulare le aliquote della nuova IMU 2020, in base a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Di annullare di conseguenza, in autotutela, tutto quanto deliberato con gli atti consiliari n. 125 e n. 126 del 23 dicembre 2019;
- Di approvare le aliquote della nuova **Imposta Municipale Propria - IMU** per l'Esercizio Finanziario 2020 nella misura consentita dalle vigenti disposizioni in materia, in quanto compatibili con le disposizioni di cui sopra, come di seguito riportate:
  - **0,60 per cento** per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  - **0,10 per cento** per i fabbricati rurali a uso strumentale;
  - **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce);
  - **1,01 per cento** per i terreni agricoli;
  - **1,01 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**;
  - **1,01 per cento** per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili**);
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2020, l'importo di € 200 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;



## **Comune dell'Aquila**

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

L' Aquila,

Il Redattore

L' Aquila, 21/07/2020

**SC03 Settore Equità Tributaria**

IL DIRIGENTE

**Lucio Luzzetti**

L' Aquila,

L' ASSESSORE

Firmato da:  
LUZZETTI LUCIO  
Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Time reference set by user: 16-07-2020 12.29.07

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Lucio Luzzetti**

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
16/07/2020

FIRMA  
Claudio Cerasoli